

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

68ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

VENERDÌ 21 DICEMBRE 1979

Presidenza del presidente FANFANI,
indi del vice presidente VALORI
e del vice presidente OSSICINI

INDICE

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA		
Trasmissione di documentazione allegata alla relazione conclusiva	Pag. 3543	
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER I PROCEDIMENTI D'ACCUSA		
Trasmissione di ordinanza	3507	
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL PARERE AL GOVERNO SUI DECRETI DA EMANARE IN ESECUZIONE DEI TRATTATI DI LUSSEMBURGO DEL 21 E 22 APRILE 1970		
Nomina dei membri	3542	
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL PARERE AL GOVERNO SUI DECRETI PER LA DETERMINAZIONE DELL'ONERE RELATIVO AI REGOLAMENTI COMUNITARI DIRETTAMENTE APPLICABILI NELL'ORDINAMENTO INTERNO		
	AI SENSI DELL'ARTICOLO 189 DEL TRATTATO ISTITUTIVO DELLA CEE	
	Nomina dei membri	Pag. 3542
	CONGEDI	3507
	DIMISSIONI DEL SENATORE GIOSUE' LI- GIOS	
	Annunzio e accettazione:	
	PRESIDENTE	3508
	DISEGNI DI LEGGE	
	Annunzio di presentazione	3542
	Approvazione da parte di Commissioni permanenti	3543
	Deferimento a Commissioni permanenti in sede referente	3507, 3542
	Trasmissione dalla Camera dei deputati e deferimento a Commissione permanente in sede referente	3507

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio Pag. 3543, 3544

Svolgimento:

COLELLA (DC) 3510, 3519
 FERMARIELLO (PCI) 3534, 3542
 FLAMIGNI (PCI) 3539
 MURMURA (DC) 3522, 3529
 PACINI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale 3531, 3536
 REVIGLIO, ministro delle finanze 3513
 RASTRELLI (MSI-DN) 3532
 SALERNO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri . . . 3523, 3534

* SEGA (PCI) Pag. 3518
 TAMBRONI ARMAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro 3538, 3541
 VITALE Giuseppe (PCI) 3536
 * ZITO (PSI) 3528

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI MARTEDI' 8 GENNAIO 1980 3545**PROGRAMMI PLURIENNALI DI INTERVENTO DELLE IMPRESE A PARTECIPAZIONE STATALE**

Trasmissione 3508

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

Presidenza del presidente FANFANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10).

Si dia lettura del processo verbale.

GIOVANNETTI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il senatore Filetti per giorni 22.

Annunzio di ordinanza trasmessa dalla Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa

PRESIDENTE. Informo che il Presidente della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa ha trasmesso copia della ordinanza con la quale la Commissione stessa ha deliberato l'archiviazione del procedimento n. 211/VII (atti relativi all'onorevole Orlando nella sua qualità di Ministro delle poste e telecomunicazioni *pro tempore*).

Si dà atto che la deliberazione di cui sopra è stata adottata con la maggioranza dei quattro quinti dei componenti della Commissione e che, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa, essa è definitiva.

Informa, inoltre, che con comunicazione in pari data il Presidente della Commissione ha dato notizia delle dichiarazioni di incompetenza formulate, ai sensi dell'articolo 16 del citato Regolamento, nei riguardi dei fascicoli nn. 160/VI (atti relativi agli onorevoli Gui, Mariotti, Valsecchi, Gaspari e Vittorino

Colombo nella loro qualità di Ministri della sanità *pro tempore*) e 226/VII (atti relativi all'onorevole Emilio Colombo, nella sua qualità di Presidente del Consiglio *pro tempore*, e all'onorevole Preti nella sua qualità di Ministro delle finanze *pro tempore*).

Annunzio di disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati e di deferimento a Commissione permanente in sede referente

PRESIDENTE. Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 823. — « Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1979 (secondo provvedimento) » (616).

Detto disegno di legge è stato deferito in sede referente alla 5ª Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 3ª, della 4ª, della 6ª, della 7ª, della 8ª, della 9ª, della 10ª, della 11ª e della 12ª Commissione.

Annunzio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede referente

PRESIDENTE. Il seguente disegno di legge è stato deferito in sede referente:

alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

TANGA ed altri. — « Interventi per la ricostruzione e il riassetto organico delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 » (510), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

Annunzio di trasmissione dei programmi pluriennali di intervento delle imprese a partecipazione statale

P R E S I D E N T E . Il Ministro delle partecipazioni statali ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 12 della legge 12 agosto 1977, n. 675, i programmi pluriennali di intervento delle imprese a partecipazione statale.

Questi documenti saranno deferiti dal Presidente della Camera, per il parere, alla Commissione parlamentare per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali.

Annunzio ed accettazione delle dimissioni del senatore Giosuè Ligios

P R E S I D E N T E . È pervenuta alla Presidenza del Senato, in data 21 dicembre, la seguente lettera:

« Gli impegni sempre più gravosi del Parlamento europeo non mi consentono di svolgere le funzioni di senatore della Repubblica con la necessaria e doverosa assiduità.

Per questi motivi, rassegno le dimissioni dal Senato.

La prego di gradire, signor Presidente, i sensi della mia viva gratitudine.

GIOSUÈ LIGIOS »

Poichè nessuno chiede la parola, metto ai voti l'accettazione delle dimissioni del senatore Giosuè Ligios. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvata.

Formulo, a nome dell'Assemblea e mio personale, al senatore Ligios un augurio per la sua attività presso il Parlamento europeo.

Svolgimento di interpellanze e di interrogazioni

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interpellanze e di interrogazioni.

La prima interpellanza è del senatore Colella. Poichè su analogo argomento verte anche l'interrogazione 3-00403 del senatore Segà e di altri senatori, l'interpellanza e l'interrogazione saranno svolte congiuntamente. Se ne dia lettura.

G I O V A N N E T T I , segretario:

COLELLA. — Al Ministro delle finanze. — Premesso che è stata ricevuta la risposta all'interrogazione n. 4-00355, presentata dall'interpellante, si constata che contiene più di una inesattezza, dato che il regio decreto-legge 1° marzo 1937, n. 226, prevede per i prodotti alcolici in esportazione due regimi, l'abbuono e la restituzione: con l'abbuono l'Amministrazione è pienamente garantita in quanto tutto si svolge sotto vigilanza finanziaria, dall'introduzione dell'alcool in fabbrica fino all'esportazione del prodotto alcolico ottenuto; con la restituzione, invece, tutto è effettuato senza vigilanza finanziaria, per cui ditte poco serie che acquistino alcool di contrabbando si vedono restituire, all'atto in cui esportano il prodotto, un'imposta nella misura di lire 120.000 ad ettogrado che non hanno mai pagato. Il regio decreto-legge 1° marzo 1937, n. 226, ha tenuto in considerazione tali preoccupazioni, per cui ha sancito di preferenza il regime dell'abbuono ed ha stabilito un elenco tassativo di prodotti per i quali l'esportazione poteva essere consentita solo con l'abbuono e di altri per i quali si poteva ricorrere anche alla restituzione in quanto, per motivi tecnici, per alcuni di essi, come le preparazioni farmaceutiche, sarebbe stato impossibile organizzare un servizio di vigilanza.

In considerazione poi che potevano nel tempo essere preparati altri prodotti non conosciuti nell'anno 1937, lo stesso regio decreto-legge 1° marzo 1937, n. 226, con il secondo comma dell'articolo 8, ha dato facoltà al Ministro di poter ammettere altri prodotti alla restituzione, sempre però diversi da quelli per i quali lo stesso regio decreto-legge numero 226 aveva già stabilito il regime dell'abbuono o della restituzione.

Infatti l'articolo 1 del regio decreto-legge 1° marzo 1937, n. 226, nell'elencare i prodot-

ti sottoposti al regime dell'abbuono, ha indicato come primo prodotto le « acquaviti » e pertanto l'acquavite di vinaccia, appunto in quanto « acquavite », trovava la sua disciplina nel tassativo regime dell'abbuono previsto dal predetto articolo 1 e, di conseguenza, ai sensi del secondo comma dell'articolo 8 dello stesso regio decreto-legge n. 226, non poteva essere approntato alcun decreto di restituzione.

Quindi l'affermazione di cui al punto 3) della risposta all'interrogazione dell'interpellante, che il Ministro potesse ammettere, senza limiti di sorta, qualsiasi prodotto al beneficio della restituzione, anche per quelli già disciplinati con il regio decreto-legge n. 226 con il regime dell'abbuono, è del tutto infondata.

Considerato:

che sempre al punto 3) della risposta all'interrogazione dell'interpellante viene riferito che non è stata ravvisata l'esigenza di acquisire pareri in ordine alla legittimità del decreto;

che da tempo si facevano pressioni per l'emanazione di un decreto di restituzione e che l'Amministrazione delle dogane, prima che vi fosse preposto l'attuale direttore generale, ha sempre respinto le richieste, chiedendo, altresì, il parere all'Avvocatura generale dello Stato;

che la stessa Avvocatura, organo altamente qualificato, con foglio 18 luglio 1974, n. 1512, ha confermato all'Amministrazione che l'emanazione del decreto sarebbe stata illegittima;

che tale parere agli atti di ufficio non poteva sfuggire all'attenzione del direttore generale delle Dogane che ha omesso di menzionarlo all'atto in cui ha predisposto la risposta all'interrogazione dell'interpellante;

che ormai non sussistono dubbi che anche al Ministro delle finanze dell'epoca, firmatario del decreto con il quale sono state e continuano ad essere elargite allegramente ingenti somme dell'Erario, fu occultato il parere dell'Avvocatura generale dello Stato, e di questo l'attuale Ministro delle finanze potrà accertarsene prendendo visione della relazione che accompagnò il decreto alla

firma, a meno che tale relazione non sia stata volutamente omessa;

che l'attuale direttore generale delle dogane, oltre ad aver abusato della fiducia accordatagli dal Ministro al quale ha fatto firmare un decreto illegittimo, ha preparato per la firma dell'attuale Ministro delle finanze uno schema di risposta per l'interpellante e diretta, per di più, anche alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Segretario generale del Senato della Repubblica, con dati arbitrari,

l'interpellante, tenuto conto anche dei precedenti poco edificanti dell'attuale direttore generale delle dogane (denuncia alla Procura della Repubblica da parte dell'assessore alla sanità del comune di Genova, per aver consentito la rilavorazione di prodotti contenenti una sostanza dichiarata nociva alla salute; trasferimento dell'ingegner Morasca da un ufficio del Sud, dove era stato confinato perchè enormemente chiacchierato, e sua promozione a direttore dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione di Bologna, patria degli oli minerali, con conseguente ammanco di quattro miliardi ed arresto del predetto ingegnere; fino a pochi anni addietro tali gravissime negligenze venivano colpite nel giro di 24 ore, oggi ad alcuni alti burocrati tutto è consentito e permesso per cui non ci si deve più meravigliare dello sfascio della Pubblica amministrazione), e tenuto conto dello stato di collasso e di inefficienza in cui è ridotta la Direzione generale delle dogane da quando vi è preposto l'attuale direttore generale, chiede, come primo provvedimento assolutamente inderogabile, l'immediato allontanamento dell'attuale direttore generale delle dogane, la cui presenza in un ufficio di tanta responsabilità è di offesa al prestigio ed al decoro dell'Amministrazione dello Stato, tenuto anche conto con quanta mancanza di scrupolo e di onorabilità professionale il direttore generale delle dogane non ha disdegnato di approntare uno schema di risposta con il quale al Parlamento fossero fornite notizie false e menzognere.

Ove non si provveda all'immediato allontanamento dell'attuale direttore generale del-

le dogane, l'interpellante, ritenendosi fortemente offeso nella propria dignità di parlamentare, si riserva di investire della questione, dopo aver debitamente avvertito l'Ufficio di Presidenza del Senato, la Procura generale della Corte dei conti, per il giudizio di responsabilità, e la Procura della Repubblica. A quest'ultima farà pervenire le prove attestanti che il direttore generale delle dogane era perfettamente al corrente del parere dell'Avvocatura generale dello Stato da lui deliberatamente occultato.

(2 - 00078)

SEGA, VITALE Giuseppe, BONAZZI. — *Al Ministro delle finanze.* — In relazione:

alle gravissime accuse formulate, attraverso atti parlamentari largamente ripresi dalla stampa, nei confronti del direttore generale delle dogane (secondo la circostanziata denuncia riportata nell'interpellanza n. 2 - 00078), di occultamento di atti, di falsità, di omissione, di abuso della fiducia accordatagli dal Ministro, di negligenza colpevole e di mancanza di scrupolo e di onorabilità professionale, al fine di favorire spregiudicati esportatori;

ai gravi precedenti che allo stesso direttore generale delle dogane vengono addebitati,

gli interroganti chiedono di conoscere:

se, o fino a qual punto, le gravi accuse corrispondono a verità, e, in tal caso, quali urgenti provvedimenti sono stati adottati, in primo luogo, al fine di garantire il corretto funzionamento del delicato alto incarico della direzione generale delle dogane e di tutelare il prestigio ed il decoro dell'Amministrazione dello Stato e, in secondo luogo, per perseguire sul piano amministrativo e sul piano penale tutte le responsabilità dirette ed indirette;

quali provvedimenti si intendono eventualmente predisporre al fine di recuperare il dolo e ripristinare la corretta applicazione della norma sull'esportazione dell'acquavite.

(3 - 00403)

COLELLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLELLA. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, nel novembre 1978 ebbi sentore che sussistevano serie perplessità circa la legittimità del decreto ministeriale 23 maggio 1977 con il quale veniva concesso il rimborso dell'imposta di fabbricazione sull'acquavite di vinaccia o grappa esportata. Da un attento esame dell'intera questione mi resi conto che il regio decreto-legge 1° marzo 1937, n. 226, prevede per i prodotti alcolici in esportazione due regimi: l'abbuono e la restituzione. Con l'abbuono l'amministrazione è pienamente garantita in quanto l'alcool che entra sotto scorta di una bolletta finanziaria, senza aver pagato l'imposta di fabbricazione, in un magazzino della fabbrica viene chiuso a chiave, la quale resta in possesso della Guardia di finanza. Quando la ditta dichiara di voler preparare il prodotto per l'esportazione la Guardia di finanza apre il magazzino, la ditta lavora sotto vigilanza e il prodotto poi viene trasferito completamente suggellato alla dogana di esportazione. Quindi la ditta non ha pagato nessuna imposta, si ha la prova certa che l'alcool è stato impiegato in un prodotto esportato e non sorge alcuna preoccupazione per gli organi di controllo.

Con la restituzione invece la ditta acquista alcool pagando l'imposta di fabbricazione, quindi alcool libero, e lo impiega senza vigilanza finanziaria in un prodotto che viene esportato. Alla dogana, prima che il prodotto venga esportato, viene prelevato un campione per accertare la gradazione alcolica e in base a tale gradazione viene restituito quanto pagato prima per imposta di fabbricazione.

Ora, poichè tutto è stato effettuato senza vigilanza finanziaria, è ipotizzabile che ditte poco serie abbiano acquistato alcool di contrabbando per cui non solo non hanno pagato l'imposta, ma addirittura alla frontiera viene restituita loro un'imposta mai pagata. Non bisogna dimenticare che nel settore delle imposte di fabbricazione le più grosse aree di evasione si riscontrano per gli oli minerali e per gli alcoli.

Il regio decreto-legge 1° marzo 1937, n. 226, ha tenuto in considerazione tali preoccupa-

zioni, per cui ha stabilito come norma il regime dell'abbuono, formulando un elenco tassativo dei prodotti per i quali l'esportazione poteva essere fatta solo con l'abbuono e di altri, costituenti l'eccezione, per i quali si poteva ricorrere anche alla restituzione in quanto per motivi tecnici per alcuni di essi sarebbe stato impossibile organizzare un servizio di vigilanza.

In considerazione poi che potevano nel tempo stesso essere preparati nuovi prodotti non elencati nel regio decreto-legge n. 226, lo stesso decreto, al secondo comma dell'articolo 8, ha dato facoltà al Ministro delle finanze di poter ammettere altri prodotti al regime delle restituzioni, diversi però da quelli per i quali lo stesso decreto n. 226 aveva già stabilito il regime dell'abbuono. E poichè l'articolo 1 del regio decreto n. 226 nell'elencare i prodotti sottoposti all'abbuono ha indicato come primo prodotto le acquaviti, siano esse di vinaccia (grappa) o di vino (cognac, brandy), di conseguenza, ai sensi del secondo comma dell'articolo 8 dello stesso decreto n. 226, non poteva essere approntato alcun decreto di restituzione.

Da un libro concernente la disciplina degli alcoli, indagando se l'amministrazione avesse fatto in precedenza decreti di restituzione avvalendosi appunto della facoltà concessa dall'articolo 8, ho visto che è stato fatto nel 1966 un decreto ministeriale di restituzione per l'alcool impiegato nella preparazione dell'uva al liquore. Tale decreto è inoppugnabile in quanto l'uva al liquore non era menzionata tra i prodotti sottoposti al regime dell'abbuono. Resomi conto di trovarmi, nel caso del decreto ministeriale del 23 maggio 1977, di fronte ad una grossa illegittimità con indebito esborso di pubblico denaro ed incentivo allo sbocco dell'alcool di contrabbando, ho preso visione della relazione che accompagnò il decreto del 1937 n. 226. Mi è bastato leggere un solo passo della relazione per rendermi conto con quanto dispregio assoluto della legge era stato approntato questo decreto di restituzione sull'acquavite.

L'esigenza di approvare il decreto n. 226 sorse per stroncare due abusi e quello più

grave — pensate, onorevoli colleghi — consisteva nel fatto che si era accertato che ditte poco serie denunziavano all'esportazione una gradazione alcolica maggiore di quella effettiva, per cui lo Stato pagava indebitamente per questa differenza di gradazione. Invece nel caso nostro ben più gravi sono le frodi, considerato che verrebbe rimborsata per intero una imposta mai pagata.

Leggo comunque solo un passo di tale relazione e lo leggo testualmente, anche se l'ho trascritto su di un foglietto perchè lo possa esibire facilmente. La relazione che accompagnava il decreto n. 226 dice: « Ora il provvedimento in esame sostituisce alla restituzione dell'imposta un abbuono dell'imposta di fabbricazione sull'alcool che è effettivamente introdotto e non ipoteticamente aggiunto. Naturalmente ciò impone sorveglianza che agli onesti — ripeto: agli onesti — non può recare turbamento. Infatti non era certo lecito attendersi che la "cuccagna" continuasse perchè lo Stato andava risentendo sempre più di una maggiore ripercussione di tale abuso ».

Quindi, onorevoli colleghi, debbo desumere che con il decreto ministeriale 23 maggio 1977, di cui mi occupo da circa due anni, l'amministrazione ha acquisito il merito di aver ripristinato la « cuccagna » e questa cuccagna non solo danneggia lo Stato, ma anche le ditte oneste e serie. Occorre limitare al minimo le restituzioni, entrando in una certa ottica diretta appunto a garantire la qualità del prodotto italiano all'estero, in quanto l'alcool di contrabbando è per di più un alcool di scarso pregio, che deve essere smerciato con la massima celerità, per cui il prodotto preparato con tale alcool potrà suscitare inevitabilmente delle perplessità nel consumatore estero e danneggiare *in toto* il nome del prodotto italiano, come è accaduto per alcuni vini.

Pertanto interrogai, nello stesso mese di novembre 1978 — è bene ricordare le date — il Ministro delle finanze, esprimendo i miei dubbi sulla legittimità del decreto ministeriale 23 maggio 1977 e chiedendo altresì se, prima che fosse emanato il decreto, erano stati acquisiti pareri in ordine all'interpretazione del secondo comma dell'articolo 8.

All'interrogazione non solo non fu data alcuna risposta fino all'interruzione della legislatura, ma la direzione delle dogane, dimostrando una spregiudicatezza giustificabile solo con la più assoluta mancanza di ogni scrupolo, continuò a fare concessioni in forza di quel decreto, ignorando completamente i dubbi espressi da un parlamentare, che quanto meno avrebbero richiesto una maggiore attenzione.

Nell'ottobre del 1979 riproposi la stessa interrogazione ed ebbi una risposta sconcertante. Leggo il terzo periodo della lettera di risposta alla mia interrogazione, che è tutto un cumulo di gratuite illazioni: « Attesa la chiara formulazione del secondo comma dell'articolo 8 del regio decreto 1º marzo 1937, n. 226 » (richiamo l'attenzione dei colleghi sul fatto che l'articolo 8 stabilisce che il Ministro può concedere la restituzione dell'imposta solo per prodotti diversi da quelli espressamente disciplinati dallo stesso regio decreto-legge) « che non pone limiti alla facoltà dell'amministrazione di ammettere, in presenza di situazioni oggettive, al beneficio fiscale » (richiamo ancora l'attenzione degli onorevoli colleghi sul fatto che non una di queste parole o frasi sono menzionate nella legge o risultano dagli atti parlamentari o dalla relazione che accompagnò lo stesso decreto n. 226) « anche prodotti diversi da quelli indicati nel provvedimento, non è stata ravvisata alcuna esigenza di acquisire pareri in merito alla corretta interpretazione della norma in esame ».

A questo punto, ho avuta netta la certezza che la risposta costituisse solo un'offesa al Parlamento e al parlamentare che interrogava ed il proseguire di un comportamento da parte di alcune amministrazioni di considerare le interrogazioni come delle pratiche da evadere con furbizia e spregiudicatezza.

Per quanto riguarda il primo punto, credo di aver già illustrato la portata del decreto n. 226 e quindi i poteri così ampi che il Ministro ritiene che gli siano attribuiti dipendono solo dalla sua intenzione o meno di ripristinare la cuccagna.

Per quanto riguarda l'affermazione che non si era avvertita l'esigenza di acquisire

alcun parere, trattasi indubbiamente di una risposta altamente offensiva nei confronti della dignità del parlamentare ed ho annunciato che l'Avvocatura generale dello Stato (ho qui il documento, egregio signor Ministro, che le potrò esibire quando avremo modo di poterci incontrare) già da tempo, con foglio n. 1512 del 18 luglio 1974, aveva espresso parere altamente contrario alla emanazione del decreto ritenendolo illegittimo.

L'amministrazione, prima che alla direzione generale fosse preposto l'attuale direttore generale, aveva sempre respinto la richiesta di emanare un decreto di restituzione sull'acquavite e per fronteggiare le pressioni, pur essendo pienamente convinta che il decreto non si potesse fare, aveva voluto sottoporre la questione all'Avvocatura generale dello Stato (ripeto, ho qui il documento), che aveva concordato totalmente con l'atteggiamento negativo dell'amministrazione.

Tra le pressioni ricevute in questi giorni di ritirare l'interpellanza, mi è stato tra l'altro fatto presente che il parere dell'Avvocatura generale dello Stato riguarda un'altra questione. Leggo alcuni passi della relazione che accompagnò la richiesta del parere, che fu formulata dagli uffici della direzione generale delle dogane all'Avvocatura dello Stato, e della risposta che la stessa Avvocatura generale ha dato. La relazione dice: « Quindi la restituzione dell'imposta può essere accordata per i prodotti elencati nello stesso articolo 8 e con decreto del Ministro delle finanze soltanto per i prodotti diversi da quelli indicati nell'articolo stesso e negli articoli precedenti. Non si vede » — dice la relazione all'Avvocatura dello Stato — « come di fronte ad una esplicita disposizione di legge, che prevede solo l'abbuono dell'imposta, si possa provvedere alla restituzione dell'imposta per le acquaviti ».

L'Avvocatura generale dello Stato che cosa risponde? « Codesto Ministero non ritiene di poter accogliere la richiesta perchè il decreto ministeriale può essere emanato soltanto per prodotti diversi da quelli indicati nello stesso articolo 8 e negli articoli precedenti e le acquaviti per le quali si richiederebbe la restituzione del tributo sono invece

tra i prodotti indicati nei precedenti articoli e propriamente all'articolo 1. Questa Avvocatura generale dello Stato ritiene senz'altro fondato e legittimo il rifiuto opposto da codesta amministrazione al regime delle restituzioni ». Mi auguro che il signor Ministro abbia il buon senso di non toccare questo argomento.

Dal tenore della risposta pervenutami ho avuto altresì la certezza che al Ministro delle finanze dell'epoca, firmatario del decreto, fu occultato da parte del direttore generale delle dogane il parere dell'Avvocatura generale dello Stato. Nè mi si faccia cenno che l'amministrazione può anche non tener conto del parere dell'Avvocatura generale dello Stato che è un organo prettamente consultivo. Pur avendo il dubbio che quando si tratta di esborsi di pubblico denaro sia molto difficile non tener conto del parere di un organo così altamente qualificato, comunque questa valutazione non la poteva fare il direttore generale delle dogane, la doveva fare il Ministro che si doveva assumere nel decreto stesso l'onere della firma di un decreto per la cui emanazione c'erano già precedenti negativi. Quindi ripeto che al Ministro firmatario del decreto il parere dell'Avvocatura generale dello Stato è stato deliberatamente occultato. E non mi si venga a dire che il direttore generale non ne era al corrente. Infatti il parere fu richiesto a seguito dell'istanza di una delle ditte interessate al provvedimento. A questa stessa ditta, chiamiamola « X », tanto per non indicarla in Aula, l'istanza con il precedente direttore generale fu respinta; con l'attuale direttore generale delle dogane è stata accolta. Quindi o l'attuale direttore generale delle dogane prendeva in esame il fascicolo della richiesta di restituzione dell'acquavite o prendeva in esame il fascicolo della ditta « X »: in uno dei due fascicoli doveva trovare il parere. Anche se l'avesse visto in un secondo momento avrebbe avuto sempre il tempo di avvertire il Ministro. Invece, anche all'attuale Ministro ha fatto firmare una risposta con la quale si nega l'esistenza di un parere.

Comunque torno a ripetere, e non solo per i motivi sopra esposti, che il direttore gene-

rale delle dogane era perfettamente al corrente del parere dell'Avvocatura generale dello Stato fin da quando il Ministro firmò il decreto che, sono sicuro, non avrebbe mai firmato se non gli fossero stati occultati gli atti.

P R E S I D E N T E . Il Governo ha facoltà di rispondere all'interpellanza testè svolta ed all'interrogazione 3-00403.

R E V I G L I O , *ministro delle finanze.* Signor Presidente, onorevoli senatori, all'interpellanza testè illustrata dal senatore Colella il Governo ritiene doveroso — e per questo ha sollecitato che la risposta fosse consentita nel più breve tempo possibile — rispondere che le risultanze dell'approfondito esame svolto hanno consentito di escludere la sussistenza degli addebiti rivolti al direttore generale delle dogane dall'onorevole senatore interpellante.

Mi scuso se la mia risposta sarà lunga, ma gli argomenti sono molti e complessi. Tali addebiti, secondo l'onorevole interpellante, si sostanzierebbero nei fatti seguenti: a) nell'aver il predetto direttore generale consentito la rielaborazione di prodotti contenenti una sostanza dichiarata nociva alla salute, per cui è stato denunciato alla procura della Repubblica dall'assessore del comune di Genova; b) nell'aver promosso e trasferito l'ingegner Mocrasca da un ufficio del Sud (Roma) alla direzione dell'Ufficio delle imposte di fabbricazione di Bologna, patria degli oli minerali, consentendo in tal modo la realizzazione di frodi fiscali per 4 miliardi, per le quali il predetto ingegnere è stato successivamente arrestato; c) nelle condizioni di collasso e di insufficienza in cui sarebbe ridotta la direzione generale delle dogane da quando vi è preposto l'attuale direttore generale; d) da ultimo, nell'aver fornito al Parlamento, tramite il Ministro delle finanze che rispondeva a una interrogazione dell'onorevole interpellante, notizie false e menzognere in ordine alle circostanze nelle quali venne emesso, nel 1977, un decreto ministeriale, ad avviso dello stesso onorevole interpellante illegittimo, che ammetteva le acquaviti di vinaccia esportate

alla restituzione dell'imposta di fabbricazione. Da questo decreto sarebbero derivati e continuerebbero a derivare all'erario gravissimi danni.

Più specificamente si assume che il direttore generale delle dogane avrebbe taciuto al Ministro del 1977 l'esistenza di un parere contrario dell'Avvocatura generale dello Stato di cui era perfettamente al corrente, facendogli firmare, conseguentemente, un decreto illegittimo. Lo stesso avrebbe inoltre preparato per la firma dell'attuale Ministro uno schema di risposta all'interrogazione del senatore Colella contenente dati arbitrari, escludendo cioè l'intervento del parere predetto, cui aveva fatto riferimento l'interpellante.

Rispondendo nell'ordine sui singoli punti suddetti, si precisa quanto segue: *aa)* l'addebito di cui al primo punto è destituito di qualsiasi fondamento, tanto che il consigliere istruttore di Genova, con decreto del 29 aprile 1978, vistato dal procuratore generale della Repubblica in data 3 maggio 1978, ha dichiarato non doversi procedere non risultando in ordine alla denuncia dell'assessore di Genova elementi di reato. Non sembra superfluo sottolineare che, con il decreto di archiviazione suddetto, il giudice ha escluso la sussistenza perfino di quei minimi elementi sospetti che possono giustificare l'inizio dell'azione penale. *bb)* Quanto al secondo punto di cui sopra, cioè il punto *b)*, si deve precisare che il consiglio di amministrazione del Ministero delle finanze, nell'adunanza del 13 dicembre 1977, inquadrò l'ingegner Morasca nella qualifica di primo dirigente ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 59 e 62 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, con effetto dal 1° gennaio 1978. In base a tali disposizioni l'inquadramento doveva essere disposto previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, sulla base dei rapporti informativi e dei giudizi complessivi conseguiti dagli interessati.

Orbene, dal fascicolo personale dell'ingegner Morasca risulta che nel quadriennio precedente all'inquadramento egli aveva sempre riportato il giudizio complessivo di « ottimo », con le massime valutazioni nei giudizi

parziali, e aveva conseguito la promozione per merito comparativo alla qualifica di ispettore generale ad esaurimento con decreto ministeriale del 18 febbraio 1976. Sulla base di tali elementi, l'ingegner Morasca non poteva essere escluso dall'inquadramento a primo dirigente ancorchè nei suoi confronti fossero già sorti sospetti in relazione alle frodi della società SODECO.

Le indagini conseguenti, avviate tramite la Guardia di finanza, non avevano però ancora fornito concreti elementi di responsabilità a suo carico, tali da giustificare la sospensione della promozione. Conseguente a tale inquadramento è l'attribuzione della funzione di dirigente di un ufficio imposte di fabbricazione e quindi la destinazione a una nuova sede di servizio.

Lo stesso consiglio di amministrazione, pertanto, su proposta del direttore generale delle dogane, ha ritenuto di assegnare al funzionario, che prestava servizio a Roma, e non in un ufficio del Sud, la sede di Bologna in luogo di quelle di Roma o di Firenze, richieste dall'interessato.

I sospetti accennati infatti suggerivano di trasferire il funzionario dalla sede di Roma e di destinarlo ad un UTIF con importanza fiscale ridotta nel settore degli oli minerali. Il direttore generale pertanto propose al consiglio di amministrazione la sede di Bologna, nella cui circoscrizione non esistono impianti di lavorazione di oli minerali, per cui l'importanza del settore è ridotta.

Peraltro non è inutile sottolineare che la frode cui accenna l'onorevole interpellante è stata perpetrata proprio quando il Morasca prestava servizio a Roma, quindi prima del suo inquadramento a primo dirigente e del successivo trasferimento a Bologna, il che pertanto conferma la cautela usata dal consiglio di amministrazione.

cc) Circa il terzo punto di cui sopra, il Ministero delle finanze ha avuto modo di constatare direttamente che le deficienze e le lacune che possono riscontrarsi nelle strutture dell'amministrazione doganale non sono imputabili a difetto di competenza, di dedizione e di onestà di intenti dell'attuale direttore generale. Si può affermare, vicever-

sa, che l'impegno di lavoro e la capacità professionale del direttore generale, traducendosi in proposte normative e in indicazioni operative, rappresentano un valido ed apprezzato contributo all'attenuazione delle carenze strutturali esistenti, la cui eliminazione dipende da fattori indipendenti dalle pur notevoli doti personali del direttore generale stesso.

Si può, altresì, affermare che l'attuale direttore generale si prodiga costantemente, con larga profusione di energie, per il potenziamento dell'amministrazione doganale, le cui capacità operative sono indubbiamente migliorate da quando egli ne ha assunto la responsabilità.

dà) In ordine al quarto punto si precisa quanto segue. Il direttore generale ha dichiarato di non essere venuto a conoscenza dell'esistenza del parere dell'Avvocatura generale dello Stato, cui fa riferimento l'onorevole interpellante, se non in seguito ad attente ricerche di archivio eseguite dopo la presentazione dell'interpellanza e sulla base delle indicazioni in essa contenute. Non vi è motivo di dubitare di tale dichiarazione per le seguenti considerazioni: 1) il parere richiamato dall'onorevole interpellante fu emesso nel 1974 su richiesta dell'amministrazione doganale in sede di istruttoria di una istanza di ammissione alla restituzione di imposta avanzata da una singola ditta; dopo la comunicazione alla ditta stessa della decisione negativa, la pratica — compreso il parere dell'Avvocatura — venne archiviata; 2) le norme vigenti non prevedono, come atto del procedimento per l'ammissione di prodotti esportati alla restituzione dell'imposta di fabbricazione sugli alcoli, alcun parere. Il direttore generale, che peraltro aveva assunto la responsabilità della direzione generale delle dogane solo dal mese di marzo precedente (il decreto di cui si discute è del 23 maggio), non poteva ragionevolmente supporre l'esistenza di pareri non obbligatori, come quello di specie, non emergendo peraltro apprezzabili dubbi interpretativi della norma come appresso si dirà. Il difetto di informazione trova anche una sua giustificazione nel fatto del recente cambiamento dello *staff* dirigenziale del setto-

re degli alcoli e dell'epoca remota cui risaliva il parere di cui trattasi (anno 1974). In ogni caso non è emersa, dopo accurato esame degli atti esistenti presso la direzione generale delle dogane, alcuna prova diretta o indiretta che nel breve periodo intercorrente dalla data di assunzione della funzione il direttore generale delle dogane possa essere venuto a conoscenza dell'esistenza del suddetto parere; 3) il direttore generale non avrebbe avuto alcun motivo o interesse a tacere dell'esistenza del parere dell'Avvocatura, ove ne fosse stato a conoscenza, in quanto avrebbe potuto ampiamente motivare, con gli argomenti che saranno ampiamente illustrati più avanti, l'adozione nel decreto del 1977 di un orientamento diverso da quello affermato, peraltro in modo incongruo rispetto alla richiesta dell'amministrazione, nel ripetuto parere dell'organo legale; 4) quanto alla legittimità del decreto ministeriale del 1977 valgano le seguenti considerazioni condotte sulla scorta di una interpretazione sistematica del regio decreto del 1937. Il regio decreto del 1° marzo 1937, n. 226, intese dare un nuovo assetto al regime fiscale degli spiriti impiegati nella preparazione delle bevande alcoliche e di altri prodotti. L'articolo 1 autorizzò i fabbricanti di alcuni prodotti alcolici (tra cui acquaviti, grappa, cognac e simili; liquori e simili; vermouth e marsala; profumerie alcoliche; prodotti medicinali contenenti spiriti; alcool etilico) ad impiegare, sotto vigilanza finanziaria, spirito e zucchero gravati di imposta nella preparazione di detti prodotti in quanto siano destinati all'esportazione. L'articolo 5 dispose la concessione dell'abbuono dell'imposta per lo zucchero e lo spirito adoperati nei prodotti sopra ricordati, sempre che questi venissero preparati ed esportati all'estero sotto vigilanza fiscale. Correlativamente all'istituzione dell'abbuono di imposta, come previsto dagli articoli da 1 a 7, il successivo articolo 8, primo comma, manteneva l'istituto della restituzione della imposta di fabbricazione, già prevista dalle precedenti normative, per lo spirito e lo zucchero contenuti in taluni prodotti espressamente nominati, tra cui i liquori, le profumerie alcoliche, le preparazioni farmaceuti-

che, preparati fuori dalla vigilanza finanziaria ed esportati all'estero. Con norma transitoria (articolo 17) veniva mantenuta la possibilità di concedere, in base alle disposizioni già in vigore e per un dato tempo decorrente dalla data di pubblicazione del regio decreto-legge n. 226 del 1937 la restituzione dell'imposta di fabbricazione sull'alcool per taluni prodotti come il marsala ed il vermouth, per i quali l'articolo 1 dello stesso decreto prevedeva la concessione dell'abbuono dell'imposta. Con l'ultimo comma dell'articolo 8 del citato regio decreto veniva infine disposto che con decreto del Ministro delle finanze la restituzione dell'imposta sugli spiriti può essere consentita anche per i prodotti esportati diversi da quelli indicati nel presente articolo e nei precedenti. Al disposto dell'articolo 8, ultimo comma, del regio decreto citato, l'Amministrazione si è richiamata nell'emettere i decreti ministeriali 20 settembre 1952, 6 agosto 1966 e, da ultimo, 23 maggio 1977, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 154 dell'8 giugno 1977, con cui è stata ammessa a fruire della restituzione dell'imposta di fabbricazione l'acquavite di vinaccia, quando venga esportata con bolletta A-55. Nella relazione che accompa-

gnava lo schema di questo ultimo decreto, si richiamava la facoltà del Ministro delle finanze di ammettere altri prodotti al beneficio della restituzione di imposta. Nella stessa relazione si esplicitava che « se gli operatori possono pur sempre ricorrere alla esportazione in abbuono, senza alcun esborso dell'imposta sui prodotti, ciò comporta però necessariamente la realizzazione di appositi magazzini fiduciari per l'appoggio delle materie prime e dei prodotti ottenuti e per l'effettuazione delle operazioni alla presenza continua di funzionari dell'amministrazione, con l'assunzione di oneri non trascurabili che si appalesano proibitivi per i medi e piccoli operatori. Verrebbe a determinarsi in pratica per tali categorie una preclusione artificiosa e ingiusta alla agevolazione della detassazione dei prodotti esportati ».

Nella nota n. 6652 del 22 dicembre 1978, la direzione generale, al fine di fornire chiarimenti (confermati il 7 novembre 1979) occorrenti per rispondere all'interrogazione parlamentare proposta dal senatore Colella, meglio esplicitava l'interpretazione data dall'amministrazione al disposto dell'ultimo comma dell'articolo 8 del regio decreto del 1937, n. 226.

Presidenza del vice presidente VALORI

(Segue REVIGLIO, ministro delle finanze). In particolare, la nota suddetta precisava che « il primo comma del richiamato articolo 8 si limita a prevedere esplicitamente la restituzione per pochi prodotti, mentre dà ampio mandato al Ministro di stabilire con proprio decreto l'ammissione a detta procedura anche per prodotti diversi da quelli di cui sopra. Siffatta interpretazione trova la conferma nella *ratio* dell'intero provvedimento legislativo che negli articoli da 1 a 7 regola la concessione dell'abbuono per una serie di prodotti indicati, mentre all'articolo 8 conferma il diritto alla restituzione per alcuni di questi prodotti, prevedendo il dispositivo per consentire la

restituzione ai restanti prodotti, nonchè agli eventuali altri prodotti non nominati. Ulteriore conferma che tale facoltà è della più ampia estensione è data dall'articolo 9 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, che completa organicamente la normativa delineata con il regio decreto-legge di cui trattasi, demandando pure al Ministro delle finanze la facoltà più importante di ammettere all'abbuono dell'imposta altri prodotti in aggiunta a quelli indicati nel regio decreto-legge stesso.

D'altra parte, tale vasta discrezionalità in materia si comprende facilmente e si giustifica, se si considera che l'abbuono e la restituzione dell'imposta per i prodotti espor-

tati sono solo differenti modalità di natura procedurale, ammissibili sulla base di valutazioni tecnico-fiscali, per realizzare l'esenzione dal tributo dei prodotti stessi; beneficio peraltro che, basandosi sul concetto della territorialità dell'imposta, è previsto dalle leggi in vigore per tutti i prodotti esportati ricadenti nel campo di applicazione delle imposte di fabbricazione». Non sembra dubbio che l'interpretazione che l'amministrazione ha ritenuto di dare all'ultimo comma dell'articolo 8 trova riscontro nella lettera dello stesso regio decreto-legge n. 226 del 1937.

Infatti non si può non considerare che le indicazioni dei prodotti riportati dall'articolo 1 e dal primo comma dell'articolo 8 sono parzialmente coincidenti, nel senso che le profumerie alcoliche e le specialità medicinali alcoliche figurano comprese nel testo di entrambi gli articoli, con la conseguenza che per siffatti prodotti certamente potevasi usufruire o della restituzione dell'imposta o dell'abbuono, sempre che in questo ultimo caso sussistessero le condizioni obiettive volute dalla legge. A ciò è da aggiungersi che nell'articolo 17 del regio decreto n. 226 del 1937, come sopra si è ricordato, veniva mantenuto in via transitoria il regime della restituzione dell'imposta di fabbricazione sull'alcool contenuto nel marsala e nel vermouth, prodotti questi pure menzionati nell'articolo 1. Ne consegue che la lettera della norma non consente di sostenere che il legislatore avesse inteso riservare ciascuno dei due regimi (dell'abbuono o della restituzione di imposta), con esclusione dell'altro, a determinati prodotti. Queste considerazioni certamente rafforzano l'interpretazione letterale dell'ultimo comma dell'articolo 8 che per la dizione: « può essere consentita anche » (la cui portata è certamente diversa da una dizione che non contenesse l'avverbio « anche ») sembra riferirsi anche ai prodotti esportati diversi da quelli indicati nell'articolo 8 e nell'articolo 1, senza con ciò escludere questi ultimi.

Peraltro, il successivo decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, all'articolo 9 ha disposto che « il Ministro delle finanze è autorizzato a consentire la concessione dell'ab-

buono dell'imposta di fabbricazione previsto per alcuni prodotti dagli articoli da 1 a 5 del regio decreto già citato n. 226 del 1937, nonchè dei diritti erariali previsti dal presente decreto, agli alcoli impiegati nella fabbricazione sotto vigilanza finanziaria, osservate le norme in vigore di altri prodotti che siano destinati all'esportazione ».

In tal modo risulta ancora più chiaro l'intendimento del legislatore di conferire al Ministro la facoltà di estendere il campo di applicazione delle norme di cui al regio decreto n. 226 al di fuori di rigidi schemi di indicazioni merceologiche. Del resto nulla poteva escludere che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 ottobre 1948, numero 1200, il Ministro si fosse già avvalso della facoltà di emettere il decreto di cui all'ultimo comma dell'articolo 8 del regio decreto n. 226 del 1937 in ordine a prodotti per i quali, in virtù della nuova disciplina introdotta dal decreto-legge n. 1200 del 1948, poteva concedere anche il regime dell'abbuono a condizione della loro produzione sotto vigilanza finanziaria e destinazione all'esportazione.

Proprio questi ultimi requisiti obiettivi consentono di evidenziare quella distinzione ontologica che corre fra l'abbuono e la restituzione dell'imposta e che possono sintetizzarsi nella intensità e continuità del controllo fiscale.

L'abbuono di imposta, che consente agli interessati di non sopportare esborsi, postula che l'impiego dello spirito e dello zucchero avvenga sotto vigilanza fiscale che si esercita mediante magazzini fiduciari; la restituzione dell'imposta presuppone ovviamente un esborso a titolo di pagamento del debito fiscale e un controllo sul contenuto alcolico del prodotto. Il primo dei due istituti offre ovviamente per gli interessati il vantaggio di non versare l'imposta cui corrisponde l'onere della istituzione e della gestione dei magazzini fiduciari e consente all'amministrazione di tutelare gli interessi dell'Erario controllando l'impiego dell'alcool e dello zucchero destinati ad entrare nel ciclo di produzione di determinati prodotti.

Il secondo non impone oneri di gestione per gli interessati che debbono pagare l'im-

posta, salvo rimborso sulla base dello spirito contenuto in determinati prodotti. Sotto il profilo della cautela fiscale, i due regimi operano quindi con meccanismi diversi, ciascuno dei quali intende però perseguire lo stesso risultato di tutela degli interessi dell'Erario e « di miglioramento della qualità » e di penetrazione commerciale sui mercati dei prodotti.

Entrambi i meccanismi esigono comunque che i controlli propri di ciascuno di essi si svolgano concretamente così come voluto dal legislatore per evitare frodi ed evasioni.

Per quanto attiene al parere dell'Avvocatura dello Stato n. 17512 del 18 luglio 1974, più volte richiamato, il suo contenuto è del tutto irrilevante ai fini dell'interpretazione che l'amministrazione ha dato del regio decreto n. 226 più volte citato. Infatti è vero che nella nota 8 giugno 1974, n. 2790, relativa alla richiesta di parere, si affermava che « il decreto ministeriale può essere emanato per prodotti diversi da quelli indicati nell'articolo 8 e nei precedenti articoli dello stesso decreto-legge, considerato che le acquaviti sono indicate nel precedente articolo 1 » e che, in relazione a tale assunto, si sottoponeva la questione all'esame dell'Avvocatura generale dello Stato, ma è pur vero che il citato parere si limitava a richiamare il contenuto della nota dell'amministrazione aggiungendo che « la norma sembra trovi la sua spiegazione nel fatto che la restituzione dell'imposta di fabbricazione sugli spiriti valga per quei prodotti esportati all'estero che trovino nello spirito solo una integrazione e una componente e non anche quando lo spirito sia l'elemento di base così come esemplificativamente ha luogo proprio nel caso delle acquaviti ».

La circostanza che l'attuale direttore generale non sia stato a conoscenza del citato parere per i motivi più sopra ricordati assume quindi un carattere meramente marginale, posto che la forma (« sembra ») adottata dall'Avvocatura come premessa all'unica considerazione svolta, la non aderenza di questa al quesito posto e soprattutto la mancanza di osservazioni sul punto sottomesso all'esame non potevano certamente offrire elementi utili rispetto al problema interpre-

tativo che era posto all'attenzione della stessa Avvocatura.

5) Quanto al pericolo di danno erariale che potrebbe derivare dal decreto ministeriale del 1977, che estende il regime della restituzione dell'imposta alle acquaviti di vinacce esportate, si deve osservare che tale pericolo non è maggiore di quello relativo allo stesso regime esistente per altri prodotti, quali i liquori e le profumerie alcoliche, che parimenti possono fruire anche del regime dell'abbuono ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto-legge n. 226 del 1937.

Anzi, si deve osservare che nel provvedimento del 1977, all'articolo 2, è stata introdotta, per la prima volta, una limitazione che consente di escludere dalla restituzione le somme corrispondenti agli abbuoni di cui, a monte, l'acquavite di vinacce può aver fruito (lire 6.000 e lire 5.000).

Viceversa, per i liquori e per gli altri prodotti alcolici esportati, ammessi alla restituzione ai sensi del richiamato articolo 8 del regio decreto-legge del 1937, non è possibile detrarre gli abbuoni di cui abbiano eventualmente goduto gli alcoli in essi contenuti.

L'analisi chimica, infatti, non consente di riconoscere la categoria degli alcoli impiegati nella produzione e, quindi, di stabilire se si tratta di alcoli provenienti da particolari materie prime, per i quali le norme in vigore prevedono abbuoni.

Si ritiene di segnalare, per inciso, che per eliminare l'inconveniente accennato è all'esame del Parlamento un disegno di legge di iniziativa governativa presentato nella passata legislatura, inteso ad abolire tutti gli abbuoni forfettizzati concessi per la distillazione di particolari materie prime.

Signor Presidente, credo, in questo modo, di aver provveduto a rispondere anche all'interrogazione dei senatori Segà, Vitale Giuseppe e Bonazzi.

S E G A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* S E G A . Signor Ministro, onorevoli colleghi, credo che vi siano pochi precedenti, nella storia di questo Parlamento, di accu-

se così gravi, dettagliate e pesanti nei confronti di un alto funzionario dello Stato da parte di un parlamentare della maggioranza, dico anzi nessun precedente, senza che vi sia stata una precisa indagine tendente a fugare ogni dubbio.

La pur dettagliata risposta del Ministro, per la quale lo ringrazio vivamente, soddisfa solo parzialmente i miei interrogativi. In realtà, se sul piano tecnico i chiarimenti del Ministro sono ampi e dettagliati e su di essi non voglio entrare, anche ammettendo la mia impreparazione o comunque la mia insufficiente conoscenza di elementi, mi sembra però che insufficiente, se non totalmente assente, sia un qualsiasi riferimento al quadro ed all'ambiente all'interno dei quali si sono prodotte le voci, le insinuazioni, le accuse così gravi; quadro ed ambiente che, da quanto risulta dalla precisione delle accuse, non può non essere quello dell'amministrazione delle finanze, non può non essere quello della direzione generale delle dogane. Senza dubbio su questo ambiente c'è bisogno di precisazioni e di chiarimenti perchè ella, signor Ministro, sa benissimo che vi sono molte vicende preoccupanti nel nostro paese e mi riferisco, come lei ha ben capito, al famoso scandalo dei petroli (sorto in seguito ad una iniziativa della magistratura di Treviso, nella mia regione, e che ha turbato ampiamente gli ambienti della Guardia di finanza) che ha bisogno di trovare una volta per tutte, in sede politica e parlamentare, non soltanto quindi da parte della magistratura, un chiarimento per quanto riguarda tutti gli aspetti delicati del problema che l'attuale crisi energetica determina in materia di approvvigionamento e di controllo della distribuzione dei prodotti petroliferi.

L'insufficiente chiarimento però si riferisce anche al clima che attornia l'ambiente dell'amministrazione delle dogane in quanto, come lei ben sa, la vicenda non è stata solo oggetto di ripetute interrogazioni di parlamentari della maggioranza, ma è stata ripresa dalla stampa ed anche da una rivista specializzata come la « Rassegna del diritto e della tecnica doganale », diret-

ta da Guido Pasterna, che si è premurato di trasmettere ai parlamentari una valutazione ed una opinione estremamente precisa che non concorda con le valutazioni del Ministro.

Comunque, dichiarandomi parzialmente soddisfatto, onorevole Ministro, prendo atto delle sue precisazioni e delle sue risposte, riservandomi eventualmente una ulteriore iniziativa una volta che si sia pronunciata la Corte dei conti, nel caso venga investita, ed una volta che si sia pronunciata la magistratura perchè, stante la gravità delle accuse fatte, se non sussistono limiti o colpe da parte dell'accusato, certamente esistono limiti e colpe per la diffamazione nei confronti di un alto funzionario dello Stato o comunque nei confronti dell'amministrazione dello Stato.

C O L E L L A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C O L E L L A . Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Ministro, non avrei mai pensato che il Ministro potesse arrivare a tante elucubrazioni per una dizione letterale che è talmente chiara che non occorre far risorgere Dante Alighieri. Quindi non è proprio il caso di fare gli equilibristi su una frase ed una locuzione scritta in modo chiaro che trova piena giustificazione nei motivi che, come ho accennato nell'illustrazione, hanno dato origine al decreto-legge del 1° marzo 1937, n. 226.

Onorevole Ministro, lei, ricorrendo a disquisizioni di carattere tecnico, ha solo cercato di eludere la domanda principale e non mi ha fornito alcuna prova che una legge successiva abbia modificato l'articolo 8 del regio decreto n. 226. Il tempo a disposizione non mi consente di replicare a quanto lei ha affermato e soprattutto non posso replicare a cose molto concrete per quanto riguarda i punti *a*), *b*) e *c*). Mi limito perciò solo alle restanti questioni.

Comunque, per dare una ulteriore e definitiva prova del fatto che il decreto ministeriale 23 maggio 1977 è illegittimo, come se non bastasse il parere dell'Avvocatura ge-

nerale dello Stato, ho qui la nota della Corte dei conti (si è pronunciata già, caro Segretario) del 7 dicembre 1979, quindi appena 13 giorni fa, inviata a tutti i consiglieri preposti alle delegazioni regionali (se vuole, dopo gliene darò una copia, signor Ministro, visto che lei non è al corrente di documenti), e la Corte nel caso particolare è la massima competenza, tenuto conto che rientra nei suoi poteri l'instaurazione del giudizio di responsabilità. Leggo alcuni passi della relazione della Corte dei conti: « Il decreto ministeriale 23 maggio 1977 appare adottato in dispregio » — sottolineo quest'ultima parola; è la Corte dei conti che parla, il 7 dicembre 1979, non è Pietro Colella — « alle disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 8 del regio decreto 1° marzo 1937, n. 226. Quest'ultima disposizione, nel consentire la restituzione dell'imposta sugli spiriti dei prodotti esportati, diversi da quelli indicati negli articoli precedenti, implicitamente nega questo beneficio per l'acquavite ed altri prodotti, contemplati dall'articolo 1 dello stesso regio decreto, giacchè per questi prodotti destinati all'esportazione è previsto, dall'articolo 5 del medesimo regio decreto-legge, il regime dell'abbuono ».

Che cosa vogliamo, che cosa andiamo ancora a cercare dopo queste affermazioni della Corte dei conti del 7 dicembre 1979? Non so se lei ne sia al corrente, ma comunque farà bene ad accertarsi che la richiesta di un urgentissimo esame dei rendiconti da parte della Corte dei conti è la premessa per il giudizio di responsabilità. E da questo momento, in quest'Aula, io metto lei, signor Ministro, in mora, perchè un domani, di fronte al giudizio di responsabilità, lei non possa accampare pretese di buona fede.

Per quanto riguarda poi il direttore generale delle dogane, tanto per confutarle il punto *d*), ho una lettera inviata dal dottor Pasquale Notaro. Non lo conosco (ho avuto centinaia di lettere in questi giorni), non gli ho risposto e non gli risponderò. Faccio presente che è andato in pensione con la qualifica di direttore generale; prima di andare in pensione era dirigente superiore della direzione generale delle dogane, capo del set-

tore alcool. Come mai l'attuale direttore generale delle dogane non conosceva questo parere dell'Avvocatura generale dello Stato, quando questo signore, che si firma, — pertanto è suscettibile di querela — dice: « Il 1° febbraio 1977, il dottor Tommasone andò in pensione e dopo pochi giorni fu riproposta la questione al nuovo direttore generale. Il nuovo direttore generale me ne parlò nel corridoio ed io gli dissi che non poteva essere accordato e che si era pronunciata in merito anche l'Avvocatura generale ». Alle sue insistenze, aggiunse che dopo 78 giorni avrebbe lasciato il servizio per raggiunti limiti di età e che poteva fare quello che credeva perchè non lo interessava. Da quel giorno — dice il Notaro — non gli fu consegnato neppure più il corriere giornaliero e fu sostituito.

Insomma, come si fa a dire che il direttore generale delle dogane non sapeva del parere dell'Avvocatura dello Stato o che la Corte dei conti si deve ancora pronunciare, quando il 7 dicembre 1979 — esibisco il documento — ha già sancito che non si può dare il regime della restituzione, ma occorre il regime dell'abbuono?

Questa lettera, unitamente a tante altre che mi sono arrivate da tutta Italia, sarà inviata alla procura della Repubblica; spetterà al direttore generale delle dogane confutare queste prove. Comunque le posso ancora confermare definitivamente che il direttore generale era perfettamente al corrente del parere dell'Avvocatura generale dello Stato ed ha ingannato il Ministro firmatario del decreto e lei, che ancora oggi è venuto in quest'Aula con argomentazioni del tutto inattendibili.

Ho parlato, nella mia interpellanza, di allontanamento del direttore generale delle dogane, ma non so se, alla luce di quanto io offro alle sue considerazioni (la lettera del Notaro e il documento della Corte dei conti, di cui ho riferito nella mia replica) il direttore generale delle dogane debba essere solo trasferito o, con effetti immediati, sospeso dalle sue funzioni. Si regoli lei, come meglio crede, tenendo conto dei fatti addebitatigli e cioè occultamento di atti d'ufficio a

fini personali. Resta inteso che se lei, signor Ministro, non provvederà immediatamente alla revoca del decreto ministeriale 23 maggio 1977 ed ai provvedimenti nei confronti del direttore generale delle dogane nella mia denuncia alla procura della Repubblica denunzierò anche lei per omissione di atti di ufficio aggravata da sperpero di pubblico denaro. Quindi mi ritengo insoddisfatto.

P R E S I D E N T E . Segue un'interpellanza del senatore Murmura. Poichè sullo stesso argomento vertono anche la successiva interpellanza 2 - 00041, sempre del senatore Murmura, nonchè le interrogazioni 3 - 00029, del senatore Murmura, e 3 - 00360, del senatore Zito, queste interpellanze e interrogazioni saranno svolte congiuntamente.

Se ne dia lettura.

G I O V A N N E T T I , segretario:

MURMURA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Le recenti dichiarazioni del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno circa gli insediamenti industriali in Calabria ripropongono il gravissimo problema di questa regione laddove tutte le promesse passate e le poche ed infelici realizzazioni industriali hanno consolidato una situazione di preoccupante involuzione socio-economica, tale da legittimare le ansie degli operatori politici calabresi a tutti i livelli, anche per i ritardi degli organismi regionali e l'indifferenza di quelli ministeriali nella concretizzazione dei verbali proponimenti. Di fronte a questa situazione, divenuta ormai intollerabile anche per l'endemico diffondersi della criminalità che, sotto le più varie forme, si manifesta nella regione, l'interpellante chiede di conoscere gli intendimenti del Governo in relazione ai problemi di sviluppo economico della Calabria nei diversi settori e di essere informato sui motivi dei ritardi nell'attuazione dei vari insediamenti industriali, sia pure sostitutivi dei numerosi progetti speciali Casmez (agrumicoltura, zootecnia, utilizzazione plurima acqua, impianti portuali e turistici, impianti sportivi, aree interne), dei finanziamenti per

l'ANAS, delle opere igienico-sanitarie, dei bacini, dell'edilizia scolastica, previsti dalla legge finanziaria.

(2 - 00030)

MURMURA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — La mancata risposta a precedente interrogazione sulla gravissima situazione esistente in Calabria, anche a seguito dell'oblio in cui è caduto il cosiddetto « pacchetto Colombo », e, soprattutto, le sospensioni della realizzazione di indispensabili infrastrutture, quale il porto di Gioia Tauro, per la cui attuazione vanno accadendo fatti assai strani e comportamenti contraddittori da parte delle varie branche della Pubblica amministrazione, esigono una pronta inversione di tendenza nei comportamenti concreti sui quali, riguardo a tale situazione, esplosiva e drammatica, viene interpellato il Governo.

(2 - 00041)

MURMURA. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — La grave denuncia del presidente del Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Reggio Calabria, circa la prossima scadenza dei vincoli di utilizzazione dei terreni espropriati per la costruzione del 5° Centro siderurgico di Gioia Tauro, non solo aggrava la preoccupante situazione generale dell'economia calabrese, ma disperde le residue speranze circa gli altri interventi nella stessa area proposti ed assicurati dal Governo.

L'interrogante, profondamente amareggiato per questo nuovo gravissimo colpo alle attese dei calabresi, chiede di conoscere quali urgenti provvedimenti il Governo intende assumere per ovviare al diffuso malessere dell'intera Regione.

(3 - 00029)

ZITO. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere se esiste realmente, così come affermato ripetutamente dalla « Finsider », il progetto esecutivo per il laminatoio a freddo da costruire a Gioia Tauro.

(3 - 00360)

M U R M U R A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M U R M U R A . Onorevole Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, è a tutti ben nota ormai da molto tempo, ahimè, la situazione economico-sociale della regione calabrese, aggravata da una criminalità e da una delinquenza che possono trovare obiettivamente, nella gravissima situazione economico-sociale, ulteriori adepti ed agganci.

Questa situazione economico-sociale doveva forse essere avviata a soluzione, non risolta di certo, attraverso quel tale « pacchetto Colombo », che si pensava potesse essere idoneo a risolvere il problema patologico dell'emigrazione, aggravato da un'agricoltura gestita in termini assistenziali: 200.000 e più iscritti negli elenchi dei lavoratori agricoli coprono esigenze assistenziali che non sono certamente rivolte a finalità produttive.

Vi è una pressione, aggravata in questi ultimi mesi, in questi ultimi anni, delle categorie giovanili e di quelle femminili. Vi è stata la proposta, attraverso il cosiddetto « pacchetto Colombo », di una soluzione parziale di alcuni problemi. Ma tutte queste iniziative, tutte queste indicazioni, tutte queste prospettive sembrano delegate a seguito di una asserita improduttività delle indicazioni, non nate improvvisamente dal cervello di qualcuno e che non erano state dettate, a mio personale parere, dal desiderio di interrompere i moti di Reggio Calabria nell'ansia di miglioramento e di progresso della regione calabrese, quanto dalle verifiche, dagli studi e dalle valutazioni di commissioni tecniche ad alto livello, se è vero, come è vero, che per il V Centro siderurgico la commissione era presieduta da un uomo come il professor Vincenzo Caglioti, sulla cui dignità scientifica, sulla cui correttezza, sulla cui preparazione credo nessuno possa muovere appunti o avere perplessità e dubbi.

In tutta questa situazione, noi assistiamo ad un palleggio di responsabilità tra i vari ministri, tra un susseguirsi di dichiarazioni e di indicazioni di subordinate, nes-

suna delle quali però vediamo emergere e realizzarsi. Io non credo alle palingenesi, non credo neanche che il Governo — questo come ogni altro Governo — abbia, in una situazione così difficile, grandi possibilità di utilizzare una bacchetta magica per avviare di un colpo a soluzione questi problemi. Credo, però, sia indispensabile dire con chiarezza le cose che si possono fare e dire con altrettanta chiarezza e con altrettanto spirito di rispetto verso la dignità umana le cose che non si possono fare.

Noi abbiamo sentito parlare di centri siderurgici, di laminatoi, di centrali carbonifere. Ci vorrebbe pure quest'altra disgrazia, quest'altra iattura per distruggere l'unica realtà vera, quella del turismo che esiste in Calabria, se è vero, come è vero, che lo stesso Enel, in un rapporto non riservato, ha indicato pericoli di inquinamento atmosferico e di inquinamento marino assai pesanti, laddove questa centrale carbonifera venisse realizzata a Gioia Tauro. Abbiamo avuto indicazioni di porticcioli turistici, di impianti dell'EFIM; abbiamo avuto indicazioni in tutte le direzioni, ma non si è visto niente a Nicotera, a Sibari, a Lametia. Abbiamo avuto solo comunicati stampa e talora visite di ministri, di commissioni ministeriali o parlamentari, atti che non risolvono i problemi della regione.

Non appartengo alla schiera di quanti vogliono tutto, subito e nel modo migliore. Sostengo — e vi è una mia recentissima interrogazione in questo senso — che la regione Calabria ha i suoi torti, se è vero, come è vero, che, attraverso un deterioro sistema di governo di cui sono colpevoli tutte le componenti partitiche regionali, essa conta oltre 800 miliardi di residui e che molte iniziative non possono essere portate avanti per la insipienza operativa, per la partigianeria di alcune proposte e di alcuni comportamenti. Debbo dire che solo attraverso la provvida legge finanziaria del 1979 e quel tale ricorso ai mutui da parte degli enti locali una certa macchina operativa e occupazionale si è potuta mettere in moto. Infatti gli amministratori dei comuni hanno avvertito la enorme responsabilità del loro ruolo e hanno rinnovato in Calabria quello

che nel paese gli amministratori avevano fatto per tanto tempo; forse a questi ultimi, oltre che al sistema dei bassi salari, si deve in realtà il *boom* economico di certi anni nel nostro paese.

Allora chiedo al Governo interventi seri. Le cose che si possono fare si facciano e, per quanto riguarda le cose che non si possono fare, si dica: non siamo in condizioni di farle, anche se non credo alla improduttività del centro siderurgico.

D'altro canto, in questi giorni, la priorità data a Bagnoli è chiaro segno del fatto che il settore siderurgico può tirare. L'errore era forse nell'aver caratterizzato lo sviluppo industriale del Mezzogiorno in chiave siderurgica attraverso Bagnoli, la Calabria e Taranto. Invece, tutti sappiamo che uno sviluppo economico razionale deve essere globale, deve essere polisetoriale e deve investire i più diversi settori.

Rinnovo al Governo, di fronte a una regione che vanifica anche i finanziamenti che, provenendo da leggi dello Stato, sono affidati dal Governo stesso alle regioni, l'invito a utilizzare il canale dell'articolo 2 della legge n. 382, cioè i poteri sostitutivi. Se è vero, come è vero, che alcuni finanziamenti, dall'edilizia scolastica all'edilizia abitativa, al progetto per la zootecnia, non possono essere portati avanti per l'insipienza di alcuni amministratori regionali, non si renda complice di questa insipienza il Governo centrale perchè il legislatore ha dato a lui il potere di sostituirsi alle regioni sonnolente ed inadempienti.

Per quanto riguarda iniziative specifiche, anche se mi rendo conto delle difficoltà nelle quali si trovano alcuni settori come l'industria manifatturiera, l'industria dei servizi, soprattutto dei servizi di assistenza alla produzione nei settori della commercializzazione dei prodotti, si può certamente intervenire con senso di responsabilità. Si possono localizzare alcuni centri di progettazione da parte delle aziende a partecipazione statale che so essere altamente qualificati e utili in quanto possono utilizzare quelle energie giovanili, a livello di diplomati e di laureati, che non trovano nel libero mer-

cato e presso il settore privato alcuna possibilità di impiego.

Nel ringraziare il Governo per quello che mi sarà detto — e mi auguro che siano risposte positive per la Calabria — voglio raccomandare sollecitudine negli interventi perchè occorre evitare che i calabresi siano preda della disperazione. La disperazione è sempre cattiva consigliera: si sa con quale piede si parte, non si sa mai con quale piede e in quale situazione si arriva. Il nostro paese, e soprattutto la Calabria, non ha bisogno di disperazione: ha bisogno di speranze nuove per una civiltà che sia degna di essere vissuta.

Mi auguro che, terminandosi il 1979 in questo clima di incertezza, i calabresi possano iniziare il 1980 con qualche certezza vera, con qualche realtà che essi vedano sorgere sotto i propri occhi. Mi auguro, al termine di questo dibattito, di poter esprimere una dichiarazione di soddisfazione non a futura memoria, ma ad immediata scadenza. E con questi sentimenti che attendo la risposta dell'onorevole Sottosegretario.

P R E S I D E N T E . Il Governo ha facoltà di rispondere alle interpellanze testè svolte ed alle interrogazioni 3-00029 e 3-00360.

S A L E R N O , sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Le interpellanze e le interrogazioni orali alle quali mi accingo a rispondere, pur richiamando più in generale la situazione socio-economica della Calabria, sono incentrate sull'annoso problema di Gioia Tauro, sul quale i presentatori delle interpellanze e delle interrogazioni hanno posto l'accento.

Tale rapporto di connessione mi esime dal richiamare di volta in volta i singoli atti parlamentari, giacchè, sollevando gli stessi analoghi problemi, si ritiene possa essere data una risposta unitaria, ad eccezione della interrogazione n. 3-00029 del senatore Murmura.

Al riguardo, mi pare di poter preliminarmente affermare come essa sia stata ormai superata con l'entrata in vigore della legge 15 ottobre 1979, n. 490, che ha prorogato

da 5 a 10 anni il termine di retrocessione dei terreni espropriati nella piana di Gioia Tauro, che restano così nella disponibilità del consorzio per l'area di sviluppo industriale.

Per ovvi motivi non mi pare opportuno in questa circostanza trattare la delicata e complessa situazione della Calabria e del Mezzogiorno in generale, alla cui analisi sono stati dedicati, soprattutto in questi ultimi tempi, numerosi scritti e appassionati convegni: ampi spazi per un dibattito più approfondito ed organico su tutta la realtà meridionale saranno offerti da importanti scadenze che vedranno certamente impegnate tutte le forze politiche.

La mia risposta, pertanto, terrà prevalentemente conto della questione di Gioia Tauro, la cui attualità e drammaticità sta accendendo più che in passato gli animi delle popolazioni calabresi, attraverso forme di protesta che sono motivo di seria e preoccupata riflessione; risposta, tuttavia, che comprenderà anche talune notizie circa la azione svolta e gli interventi programmati a cura dell'amministrazione ordinaria.

Quanto alle vicende connesse al V Centro siderurgico di Gioia Tauro e alle varie fasi attraverso le quali venne a suo tempo definito il così detto « pacchetto Calabria », non mi resta che richiamare l'intervento del Ministro per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno Di Giesi, del 4 ottobre 1979, in occasione del dibattito sulla citata proroga da 5 a 10 anni del termine per la retrocessione dei terreni espropriati.

Quanto al cosiddetto « pacchetto Calabria » esso prevedeva l'occupazione di 7.500 lavoratori a Gioia Tauro e di circa altre 7.500 unità lavorative in altre località calabresi, salvo le varie modificazioni subite nel tempo in ordine alla struttura del pacchetto stesso.

La mancata attuazione del V Centro, unitamente alla parziale attuazione della previsione occupazionale di cui al « pacchetto Calabria », debbono trovare una qualche soluzione sotto tale profilo. Ed è in tal senso che il Governo si sta adoperando al fine di trovare delle iniziative sostitutive alla mancata realizzazione del più volte citato V Centro.

Al riguardo sono in corso già da tempo frequenti contatti con vari enti, quali l'IRI, l'EFIM, l'Enel e l'INSUD.

Sulla base di esami tecnici compiuti e della verifica di fattibilità, sono ipotizzabili per la Calabria un insieme di interventi a breve, a medio e a lungo termine. Allo stato ci si sta muovendo per realizzare un programma a breve termine che, dopo aver superato le difficoltà connesse all'attuazione delle iniziative, deve assicurare alla Calabria una massa di investimenti fissi di oltre 1.257 miliardi entro il periodo 1980-1983, con una occupazione di 3.696 unità, di cui 3.342 in provincia di Reggio Calabria, e di queste 2.500 a Gioia Tauro. Prosegue l'esame di altre interessanti iniziative, quali il *terminal container* e la utilizzazione *in loco* del metano algerino.

Per quanto riguarda il programma a medio termine, le iniziative previste impegnano la responsabilità dell'IRI e della Finmeccanica con la localizzazione prevedibile a Gioia Tauro di un impianto per la produzione di laminati a freddo e zincatura; un impianto per la produzione di tondelli per monetazione; tre iniziative della Finmeccanica, da definire lungo la fascia ionica della provincia di Reggio Calabria, per componenti meccanici per auto; uno stabilimento per la produzione di impianti di scarico per autovetture Alfa-Sud e componenti per motori *diesel*. Un'altra iniziativa riguarda l'informatica nell'ambito del sistema regionale. Per l'EFIM si prevede un ampliamento dello stabilimento di Reggio Calabria, da localizzare a Gioia Tauro, per la costruzione di materiale ferroviario e rotabile; la costruzione di uno stabilimento della Oto Melara e della Breda meccanica bresciana, mentre, da parte dell'Enel, è prevista la costruzione di una centrale termoelettrica.

Per quanto riguarda la costruzione del citato laminatoio a Gioia Tauro il ministro per il Mezzogiorno Di Giesi ha recentemente confermato le assicurazioni date al ministro Lombardini circa la piena disponibilità del Ministero al superamento di ogni ostacolo procedurale e legislativo, pur se il superamento di tali ostacoli non di-

pende dalla competenza del Ministro per il Mezzogiorno, ma dall'impegno collegiale del Governo.

A tale proposito il ministro Di Giesi ha inoltre dichiarato di aver già provveduto a convocare i Ministri competenti perchè siano sollecitamente rimosse le obiettive difficoltà e sia data via libera alla realizzazione del programma di industrializzazione di Gioia Tauro e della provincia di Reggio Calabria.

Si tratta comunque di verificare la fattibilità concreta di queste iniziative, di mettere in moto tutti i meccanismi che rendano possibile nel breve tempo la realizzazione concreta di tali iniziative. Di recente il consorzio per l'area di sviluppo industriale di Reggio Calabria ha comunicato di avere intrapreso lo studio della variante al piano regolatore dell'agglomerato industriale di Gioia Tauro, chiedendo di conoscere l'entità e la natura delle iniziative alternative al V Centro siderurgico; e ciò ai fini di considerare la nuova situazione determinatasi sia nel settore delle infrastrutture che in quello degli insediamenti.

Le predette iniziative — unitamente a tutte quelle che interessano la regione — sono, allo stato attuale, all'esame della Presidenza del Consiglio, che, d'intesa con le amministrazioni e gli organismi interessati, sta procedendo, in successive riunioni, alla verifica delle condizioni tecniche, economiche e finanziarie dei programmi presentati: e ciò al fine di determinare la fattibilità operativa degli insediamenti previsti e conseguentemente di consentire un avvio a realizzazione degli stessi nei tempi possibilmente più rapidi. Il programma a medio termine consente, invece, di rendere realizzabile tutto un insieme di iniziative indotte rispetto a quelle realizzate nella prima fase, quali l'utilizzo delle acque di scarico eventuali, se si dovesse costruire a Gioia Tauro una centrale; l'utilizzazione del legno calabro e delle sue lavorazioni. Sono inoltre in corso tutta una serie di contatti con altri enti e con privati che, dopo le necessarie verifiche, possono pervenire ad interessanti proposte di investimenti, che sarebbero comunque avvantaggiati dal decollo industriale dell'area

calabrese. A questo proposito il Governo è in contatto, oltre che con la Confindustria, con i più rilevanti gruppi economici privati per indurre la mano privata ad investire nel Mezzogiorno, ovviamente dopo aver creato le condizioni favorevoli agli insediamenti industriali predetti.

Il programma a lungo termine, infine, fa assegnamento sull'ipotizzato ampliamento del laminatoio, sullo sviluppo delle altre iniziative insediate, sui programmi nel settore della forestazione e nel settore turistico da parte dell'INSUD, che sono già oggi in uno stadio avanzato di studio. Altri possibili settori che hanno uno specifico interesse ad utilizzare il patrimonio infrastrutturale che il porto di Gioia Tauro e le sue attrezzature rappresentano sono quelli relativi alla carpenteria meccanica, che necessita di strutture adeguate.

In ordine alla costruzione delle infrastrutture (compreso il porto) dell'agglomerato industriale di Gioia Tauro a tutt'oggi non risulta che si siano verificate sospensioni di sorta nei relativi lavori.

Di tali infrastrutture, infatti, sono in corso di esecuzione le opere portuali per l'importo netto di 87 miliardi, il cui avanzamento dei lavori è pari al 47 per cento circa (il termine di ultimazione è previsto per il 1982 sulla base di un progetto di variante tecnica attualmente in fase di definizione presso i competenti uffici della Cassa); interventi connessi al trasferimento dell'abitato di Eranova, per l'importo complessivo netto di 8,5 miliardi, il cui avanzamento dei lavori è pari al 52 per cento circa, mentre la completa esecuzione delle opere è prevista entro la prima metà del 1980; sbancamento e sistemazione del sedime, per l'importo complessivo netto di 7,5 miliardi.

È inoltre in corso di esame presso la Cassa una perizia riguardante la definitiva sistemazione delle aree di riporto del materiale di risulta, per l'importo presunto di circa 3 miliardi.

Sono invece in fase di istruttoria i progetti relativi alle seguenti opere: sistemazione idraulica (9.060 milioni); approvvigionamento idrico-potabile industriale (15.866 milioni); opere stradali e ferroviarie (30.500

milioni). Mancano i progetti relativi all'approvvigionamento elettrico e di gas metano che potranno essere meglio definiti solo dopo l'indicazione della tipologia degli insediamenti industriali.

Faccio presente che il complesso degli espropri effettuati ammonta a 793 ettari, di cui 297 ettari per realizzazioni di infrastrutture e 494 ettari per insediamenti produttivi.

Il piano regolatore prevede per l'agglomerato una superficie totale (comprensiva perciò anche delle aree di riserva) di complessivi 2.310 ettari.

Quanto poi a progetti speciali della Cassa, richiamati, affermo che sono in corso di stesura i programmi afferenti ai progetti speciali per settore riguardanti il 1980.

Riguardo all'intervento ordinario, faccio presente che, sulla base di notizie fornite dal Ministero dei lavori pubblici, il provveditorato alle opere pubbliche della Calabria — ai fini dell'attuazione del piano straordinario triennale in materia di opere pubbliche, di cui alla legge 21 dicembre 1978, n. 843 — sta mettendo a punto gli interventi già approvati in sede ministeriale.

Per quanto concerne le opere di edilizia demaniale e le opere di restauro degli im-

mobili monumentali, per le quali in data 3 agosto 1979 è stato approvato un programma comportante la realizzazione delle opere nell'intero triennio 1979-1981, per una complessiva spesa di lire 35.700.000.000, si sta procedendo alla progettazione dei lavori manutentori e sistematori dei vecchi stabili.

Sono da sottolineare difficoltà relative alla progettazione, attesa la carenza di personale tecnico, per cui è stata prospettata la necessità di fare ricorso ad incarichi a liberi professionisti.

Altro problema che interessa le nuove costruzioni è, per altro verso, quello della reperibilità e disponibilità delle indispensabili aree edificatorie, il cui accertamento di conformità ai vigenti piani urbanistici comunali va fatto, a norma dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dall'amministrazione dello Stato di intesa con la regione Calabria; in proposito, è stata richiesta la collaborazione dei prefetti delle tre province della Calabria e quella dei comandi militari interessati, collaborazione che sta dando frutti positivi, ma che naturalmente non può essere disgiunta dalla evidenziata necessità della progettazione dei conseguenti lavori.

Presidenza del vice presidente OSSICINI

(Segue S A L E R N O, sottosegretario di stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri). Per quanto attiene, invece, ai completamenti delle opere di edilizia scolastica compresi nei precedenti programmi statali di cui alla legge 28 luglio 1967, n. 641, ed alla liquidazione delle maggiori spese nel frattempo maturate per revisione prezzi, espropriazioni, perizie di variante e suppletive, vertenze ed oneri per IVA, si sta anche procedendo, d'accordo con le amministrazioni locali concessionarie o delegate, alla eliminazione delle pendenze del passato, all'approvazione e finanziamento delle perizie supplementari già esaminate favorevolmente dai corpi consultivi, al finanziamento

degli aumenti d'asta relativi alle opere appaltate e non ancora iniziate per carenza di fondi, nonché ad un oculato esame delle singole necessità dei nuovi completamenti per rendere gli edifici pienamente agibili all'esercizio della funzione scolastica.

Tutto ciò naturalmente si compie tra varie difficoltà — rese più complicate per effetto del decorso del tempo — mediante l'impegno del personale tecnico ed amministrativo, peraltro esiguo, in servizio presso il provveditorato regionale alle opere pubbliche di Catanzaro e i residui nuclei operativi statali nelle altre sedi provinciali.

Da parte sua il Ministero della pubblica istruzione ha comunicato che, per quanto

concerne il secondo programma regionale di edilizia scolastica (per il triennio 1978-1980), si è tuttora in attesa di concordare con la regione Calabria, cui è stata devoluta la competenza in materia, le necessarie intese, previste dall'articolo 3 della legge 5 agosto 1975, n. 412.

Per accelerare tali intese, detto Ministero, oltre ad inviare sul posto un proprio ispettore, ha rivolto numerosi inviti alla stessa regione Calabria, l'ultimo dei quali in data 15 ottobre 1979.

Nel campo delle opere idrauliche da finanziare con gli stanziamenti della citata legge n. 843, il provveditorato alle opere pubbliche, in data 1° febbraio 1979, ha provveduto ad inviare le proposte di programma inerenti ad interventi da effettuare nell'ambito dei soli bacini interregionali che per la Calabria restano circoscritti a quelli del fiume Lao, del fiume Noce e del fiume Sinni, ai confini con la regione Basilicata, proposte comportanti una spesa complessiva di 35 miliardi di lire, di cui 15 miliardi di lire per tradizionali opere di regimazione idraulica e 20 miliardi di lire per la realizzazione nel bacino del fiume Lao di un serbatoio per la laminazione delle piene e per usi produttivi della riserva idrica.

Al momento sono in corso opportune intese con la regione per la formulazione del programma.

In materia di opere igienico-sanitarie di cui all'articolo 43 della legge finanziaria n. 843, il provveditorato regionale alle opere pubbliche di Catanzaro ha elaborato il programma delle opere da realizzare, per un ammontare globale di spesa di 50 miliardi di lire ripartiti nell'intero triennio.

Tale programma, concordato con la regione Calabria, prevede gli interventi in altrettanti comuni della provincia di Catanzaro per complessivi 17 miliardi e 950 milioni di lire, 44 interventi in altrettanti comuni della provincia di Cosenza, più apposito finanziamento per opere igienico-sanitarie a servizio degli insediamenti della Università degli studi della Calabria, il tutto per complessivi 12 miliardi e 500 milioni di lire, ed infine 46 interventi in altrettanti comuni

della provincia di Reggio Calabria per complessivi 14 miliardi e 550 milioni di lire.

Trattandosi di opere di stretta competenza degli enti locali ed essendo assolutamente impossibile darvi corso a mezzo del ridottissimo personale tecnico statale in servizio presso il citato istituto e presso i nuclei operativi provinciali (4 ingegneri per tutta la Calabria), si è dovuto confermare che l'unico sistema di esecuzione di tali lavori è quello dell'affidamento degli stessi in concessione ai comuni interessati.

L'adozione di tale sistema di esecuzione non può ovviamente prescindere dalla determinazione di un compenso a favore degli enti concessionari per le connesse spese generali (progettazione, direzione, sorveglianza, contabilità e collaudo), compenso per le cui aliquote, da rapportarsi all'ammontare totale dei lavori progettati, potrebbe trovarsi utile riferimento nelle disposizioni contenute nell'articolo 16 della legge 28 luglio 1967, n. 641, concernente la materia dell'edilizia scolastica.

Per quanto riguarda l'azione dell'ANAS in tema di strade, faccio presente che in Calabria sono previsti 69 interventi di interesse statale per l'importo di lire 180,530 miliardi su quello complessivo di lire 238,200 miliardi: fra tali strade figura la strada statale numero 16 « Jonica » per l'importo di lire 27 miliardi circa.

Alla luce di quanto esposto, affermo che la volontà del Governo si sta ormai orientando verso un concreto impegno operativo che, se non è sufficiente a risolvere le antiche questioni testè esaminate, varrà certamente, man mano che esse verranno risolte, ad alleviare la drammaticità dei problemi e dei bisogni della popolazione che gravita su Gioia Tauro e sulla Calabria più in generale. E ciò soprattutto per non ulteriormente protrarre le attese e le speranze riposte in una azione di Governo il più possibile adeguata alla domanda socio-economica della Calabria per un suo avvio di riscatto dalla condizione di emarginazione patita ormai da lungo tempo.

Z I T O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* Z I T O . Temo che ci sia stato un errore, signor Presidente: mi sembrava di aver capito che l'onorevole Sottosegretario dovesse rispondere anche alla mia interrogazione.

S A L E R N O , *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* Ho risposto.

Z I T O . Se quella è una risposta, signor Sottosegretario, bisogna modificare la nozione che abbiamo di questo termine. Io ho fatto una domanda precisa: esiste o no il progetto esecutivo del laminatoio a freddo di Gioia Tauro, anche in relazione ad un annuncio che abbiamo letto sulla stampa di una iniziativa del ministro Lombardini, secondo cui sembrava che i lavori dovessero iniziare addirittura nel giugno del prossimo anno?

Apprendo invece, dalla risposta del Sottosegretario, che il laminatoio di Gioia Tauro è tra le iniziative a medio termine, cioè quelle previste successivamente al 1983.

Giustamente la questione di Gioia Tauro è stata al centro della risposta che ha dato il Sottosegretario. Questa questione, signor Presidente, onorevoli colleghi, non è soltanto economica, ma è una grande questione politica, nel senso che si è quasi rotto questo rapporto di fiducia necessario tra una regione importante come la Calabria e lo Stato. Ciò contribuisce, insieme, alla disgregazione sociale, alla crisi economica e alla ingovernabilità democratica della regione.

Ecco, la risposta del Sottosegretario, a mio giudizio, non contribuisce a riparare la frattura che si è creata tra la Calabria e lo Stato. Abbiamo avuto notizia di questa iniziativa dal ministro Lombardini, che annunzia l'inizio dei lavori. Sembra che siano superati tutti gli ostacoli procedurali; stamattina ci sentiamo rispondere che invece questi ostacoli procedurali, amministrativi o di altro tipo ancora ci sono, che per superarli non basta la buona volontà del Ministro della Cassa per il Mezzogiorno, che occorre un impegno di Governo; si dice che

bisogna verificare — se ho ben capito, onorevole Sottosegretario — la fattibilità tecnica, economica ed amministrativa di queste iniziative, ivi compreso, perchè non è stato escluso, il laminatoio di Gioia Tauro.

Che cosa significa allora l'annuncio dato dal Ministro delle partecipazioni statali? Vogliamo veramente scherzare con il fuoco, vogliamo veramente ripetere la storia del centro siderurgico? C'è questo atteggiamento, denunciato anche da una interrogazione socialista in questa Camera, tendente a tirare le cose per le lunghe, a dare l'impressione che si vogliono fare le cose, mentre in realtà si sa benissimo che non si vogliono fare.

Sono veramente — mi si perdoni l'eccessiva enfasi di questa mia espressione — spaventato, onorevole Presidente, da questo atteggiamento del Governo; quando si pensi che delle iniziative come le officine ferroviarie di Saline, già decise, non vanno avanti per tutta una serie di ragioni, figuriamoci che cosa ci possiamo aspettare da una iniziativa che, contrariamente a quanto si dice, non è ancora stata decisa! Perchè questa è la risposta che mi è stata data dal Sottosegretario, insieme all'altra mancata risposta, perchè se il Sottosegretario non risponde devo ritenere che le voci che circolano sono vere, che non esiste ancora un progetto esecutivo per il laminatoio. Allora che senso ha, da parte della Finsider, dire, come ha detto in questi mesi, che aspettava soltanto autorizzazioni? Quindi anche la storia della retrocessione delle aree dell'ASI, vista in questa luce, acquista un significato nuovo. Dobbiamo ritenere che non ci fosse nessun interesse, come non c'è stata nessuna spinta, da parte del Governo, perchè quella retrocessione, come lei sa, onorevole Sottosegretario, è conseguente a un'iniziativa parlamentare di legge.

Ecco le ragioni del mio sconforto, onorevole Presidente. Ed io penso che questo 1980 non nasce assolutamente sotto buoni auspici per la Calabria. E devo dire che se non nasce sotto buoni auspici per la Calabria, per quello che tale regione, ci piaccia o non ci piaccia, rappresenta nelle vicende politiche del nostro paese, il 1980 non nasce nemmeno sotto buoni auspici per il nostro paese.

M U R M U R A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M U R M U R A . Il Sottosegretario ha fatto un lungo elenco di speranze, ma non ha dato, a nome del Governo, alcuna risposta di soluzione concreta ai problemi della regione. Ciascuno di noi era a conoscenza di buona parte di queste dichiarazioni di volontà, ma in politica, soprattutto per la risoluzione di problemi concreti, non sono sufficienti dichiarazioni di volontà, anche se queste, nel caso di specie, sono di buona volontà.

Vi è necessità, per non far passare la guida democratica della regione nelle mani dei disperati, di un comportamento diverso. Ho detto, illustrando l'interpellanza, che mi rendo conto delle enormi difficoltà di agire in questo particolare momento, però vi sono zone e problemi al limite della rottura. La Calabria è in questa situazione. Vi sono anche responsabilità della regione. A questo proposito rinnovo esplicitamente la richiesta di utilizzare i poteri sostitutivi previsti dal legislatore: il fatto che le regioni non funzionino non è un alibi per il Governo centrale. Il Parlamento ha votato una legge in questo senso: essa può essere utilizzata e quindi la si utilizzi, si mettano in mora gli organismi che fanno depauperare il valore della spesa pubblica prevista aumentando il malcostume dei residui.

Circa Gioia Tauro, che questo laminatoio sorga è un fatto indispensabile. Se si ritiene che non possa sorgere lo si dica con altrettanta chiarezza. La gente del Sud e i calabresi in particolare sono abituati a risposte negative, però vogliono le risposte. L'onorevole sottosegretario Salerno è anch'egli uomo del Sud e, quindi, questi problemi li avverte e li conosce come chi vi sta parlando: se non c'è questa risposta non si sa a qual punto di rottura il paese può arrivare. Occorre dare risposte precise che dovrebbero essere positive: se è vero che i miliardi si trovano per le metropolitane nelle grandi città del Nord e non si trovano invece quando si tratta di fare qualcosa per il Mezzogiorno, è forse perchè vi sono determinati

poteri al di fuori di noi che queste soluzioni non vogliono.

È per questo che non posso dichiararmi soddisfatto. Non mi dichiaro insoddisfatto per un personale rispetto nei confronti dell'onorevole Salerno.

P R E S I D E N T E . Segue un'interpellanza del senatore Landolfi e di altri senatori. Poichè sullo stesso argomento verte anche l'interrogazione 3-00417 del senatore Rastrelli, l'interpellanza e l'interrogazione saranno svolte congiuntamente. Se ne dia lettura.

G I O V A N N E T T I , segretario:

LANDOLFI, SIGNORI, FERRALASCO, PITTELLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.* — Premesso:

che la legge 7 febbraio 1979, n. 29, ha inteso favorire la valutazione unitaria dei vari periodi lavorativi ai fini del conseguimento del diritto e della misura di una unica pensione, rivolgendola ai lavoratori dipendenti con carattere della più ampia generalità;

che nella legge succitata non vi è alcuna norma dispositiva di inammissibilità dei lavoratori dipendenti che hanno già ottenuto la liquidazione di pensione per un precedente rapporto di lavoro;

che l'istituto della ricongiunzione per i periodi che hanno dato luogo a pensione è previsto nella legislazione vigente, ma rivolto solo ad alcuni settori e non alla generalità dei lavoratori, com'è nello spirito e nella lettera della legge n. 29 del 1979 che ha difatti inteso eliminare proprio tali disparità di trattamenti (si veda il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, articoli dal 112 al 117 e articolo 131; la legge 25 novembre 1977, n. 1079, articolo 3; la legge 15 marzo 1973, n. 44, articolo 5);

che, invece, la circolare di applicazione della legge n. 29 del 1979, emanata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, nega la possibilità di richiedere la ricongiun-

zione ai lavoratori che già godono di un trattamento di pensione sebbene siano tuttora lavoratori dipendenti;

che un numero considerevole di tali lavoratori non riusciranno a conseguire il diritto ad una seconda pensione perchè raggiungeranno i limiti massimi di età prima del conseguimento di tale diritto, perdendo in tal modo la giusta valutazione di tutti i periodi lavorativi coperti da contribuzione;

che, in ogni caso, la liquidazione di due pensioni minime apporterebbe al lavoratore una somma complessiva sempre inferiore a quanto spettantegli in rapporto alla globale durata dell'attività lavorativa e dei contributi versati, con evidente danno rispetto a chi, a parità di condizioni, può percepire un'unica pensione;

che, quando esteso il diritto alla ricongiunzione anche ai lavoratori pensionati nei giusti modi e termini, si verrebbe a realizzare, su questo capitolo del bilancio statale, consistenti economie di spesa, mentre sulle gestioni su cui opererà la ricongiunzione non ricadrebbero spese superiori a quelle consentite dalle singole norme, ovvero quelle previste già dalla legge n. 29 del 1979; agli interpellati chiedono di conoscere quali motivi abbiamo indotto ad interpretare in maniera palesemente restrittiva la legge n. 29 del 1979, così da confermare le condizioni discriminatorie preesistenti alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, appositamente emanata, invece, per rimuoverle.

In particolare, gli interpellanti chiedono di sapere quali misure si intendono adottare per sanare tale ingiustizia che presenta evidenti elementi di illegittimità costituzionale.

(2 - 00085)

RASTRELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale.* — In relazione alla legge n. 29 del 7 febbraio 1979, sulla ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali, tenuto conto dell'eccezionale numero delle domande di ricongiunzione pervenute, a norma dell'indicata legge, agli enti previdenziali — oltre 400.000 al Ministero del tesoro ed altre

200.000 agli istituti di previdenza (CPDEL) — tutte allo stato virtualmente inevase per l'accertata impossibilità operativa e strutturale dei predetti enti ad affrontare un così elevato numero di pratiche, per ciascuna delle quali è indispensabile procedere a complessi accertamenti ed ancor più a calcoli attuariali, dipendenti dal complesso meccanismo disposto dalla legge;

visto che il termine a carattere perentorio, stabilito in mesi 6 dall'articolo 5 della richiamata legge n. 29 del 1979, per l'evasione delle pratiche suona, allo stato dei fatti, come offesa alla legittima aspettativa dei milioni di lavoratori, o già in quiescenza, o in fasi di programmato prepensionamento;

valutata l'opportunità di porre rimedio, con adeguati provvedimenti legislativi di integrazione o con norme a carattere transitorio, all'insostenibile situazione di totale disapplicazione della legge vigente, comportante per moltissimi pensionati la mancata corresponsione degli assegni pensionistici in assenza della ricongiunzione, cui hanno titolo ed in base alla quale hanno irreversibilmente determinato la cessazione, talora anticipata, del servizio attivo;

considerato che l'alto numero delle domande pervenute comprova, attraverso le istanze presentate, la disponibilità in breve prospettiva di almeno un milione di posti organici, ove la legge n. 29 del 1979 divenga, per fatto compiuto, operativa, con enorme vantaggio per i problemi irrisolti della disoccupazione intellettuale e giovanile,

l'interrogante chiede di conoscere:

se il Governo non ritiene indispensabile dar vita — ricorrendo, se del caso, alla decretazione di urgenza — ad un provvedimento legislativo che, nell'ambito della materia già regolata dalla legge n. 29 del 7 febbraio 1979, consenta, in fase transitoria, uno snellimento delle procedure di liquidazione pensionistica, almeno a favore dei lavoratori già pensionati o in fase di immediato pensionamento;

se, in mancanza, i rispettivi Dicasteri di competenza, evitando il ricorso alle consuete circolari del tutto ininfluenti rispetto alla

problematica prospettata, sono in obiettive condizioni di dare corso, secondo i termini di legge, alle procedure liquidative dei pensionamenti, magari con la corresponsione di immediati acconti;

se e quali provvedimenti sono stati comunque assunti e quali disposizioni impartite nella soggetta materia, essendo impensabile che strutture dello Stato — dinanzi ad una legge operativa — restino impossibilitate ad agire.

(3 - 00417)

PRESIDENTE. Anche se non vedo qui gli interpellanti, lei, onorevole sottosegretario Pacini, può rispondere congiuntamente e poi io darò la parola al senatore Rastrelli, che invece è presente, per la parte che lo riguarda.

PACINI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Devo dichiarare, in via pregiudiziale, che è errato attribuire al Ministro del lavoro una interpretazione restrittiva delle norme sulla ricongiunzione in quanto la decisione di escludere i pensionati dalla facoltà della ricongiunzione fu assunta dal Parlamento, come risulta dagli atti che richiamerò sia pure sinteticamente.

Infatti il problema relativo alla possibilità di attribuire anche ai pensionati la facoltà di ricongiungere ulteriori periodi assicurativi a quelli da cui è scaturito il loro trattamento pensionistico è stato a lungo dibattuto in Parlamento in sede di esame dei disegni di legge successivamente unificati nel testo varato nel febbraio 1979.

Il provvedimento esaminato inizialmente dal Senato conteneva espressamente talune disposizioni che prevedevano e disciplinavano modalità e condizioni per l'esercizio della ricongiunzione da parte dei lavoratori titolari di pensione.

Tale testo fu bocciato dalla Commissione bilancio che si espresse in senso sfavorevole facendo rilevare « per quanto riguarda specificamente lo Stato, che l'onere delle pensioni non grava su un sistema di copertura di capitali, ma sul bilancio statale come spesa

fissa ricorrente. Pertanto lo Stato avrebbe dovuto anticipare, nei tempi indicati dagli interessati, i capitali relativi alle riserve matematiche corrispondenti ai ratei di pensione conseguibili in futuro, con conseguente incremento degli oneri a carico del bilancio ».

Nel successivo *iter* per l'approvazione del provvedimento da parte della Camera dei deputati, l'apposito comitato ristretto reinserì una norma che consentiva la ricongiunzione a tutti i lavoratori titolari di pensione con decorrenza anteriore all'entrata in vigore della legge.

Le Commissioni bilancio e lavoro espressero parere contrario all'estensione ed in conseguenza, dopo gli interventi dei diversi Gruppi, fu approvato un emendamento soppressivo della norma in questione.

Pertanto, allo stato attuale della normativa e alla luce delle vicende parlamentari testè richiamate, è da escludere che i titolari di pensione possano ritenersi destinatari della facoltà di cui alla legge n. 29.

La contribuzione assicurativa che abbia già dato luogo alla liquidazione di una pensione risulta quindi di per sè inidonea a produrre effetti, quali quelli riconnessi all'esercizio della ricongiunzione.

Ne consegue che la circolare applicativa della norma emanata dal Ministero del lavoro non aveva alcuna possibilità di discostarsi dalla legge; ogni estensione nel senso auspicato dagli interpellanti sarebbe stata illegittima.

Il Ministro del lavoro ritiene, come più volte ha sostenuto, che la questione abbia una rilevanza sociale e civile da non potersi eludere.

La soluzione va ricercata sul piano legislativo, nella speranza che questa volta il Parlamento voglia accogliere tali istanze.

Sullo stato di applicazione della norma, da parte degli enti ed istituti interessati — su cui si è soffermato, in particolare, il senatore Rastrelli — si rende noto che l'INPS ha provveduto a fornire alle dipendenze periferiche criteri semplificativi e di agevole attuazione per consentire alle sedi stesse di procedere alle segnalazioni, ai vari enti presso i quali dovrà avvenire la ricongiunzione

dei periodi assicurativi (articolo 2 della legge), dei dati e delle notizie ed elementi necessari per la determinazione dell'onere da porre a carico degli interessati.

Per quanto attiene alla ricongiunzione dei periodi assicurativi nell'assicurazione generale obbligatoria (articolo 1 della legge), risultano definite le norme amministrative predisposte dall'Istituto ed al riguardo è già in fase avanzata la realizzazione di un modulario tipo da proporre agli enti interessati, per renderne univoco il comportamento nella comunicazione dei dati e porre in grado, quindi, le sedi dell'Istituto di operare più organicamente ai fini di una sollecita definizione delle singole pratiche.

Difficoltà non indifferenti si pongono, peraltro, per quanto riguarda l'impiego delle risorse da destinare per far fronte ad un fenomeno di così larga dimensione e che certamente è suscettibile di continue e consistenti variazioni. Comunque è certamente noto che di recente l'organico dell'Istituto è stato portato a 37.279 unità, anche se va considerato che al momento l'Istituto stesso può contare solo su 26.500 persone.

Inoltre, non è da sottovalutare la circostanza che le operazioni di trasferimento e di costituzione delle posizioni assicurative sono per loro natura complesse e richiedono, quindi, una notevole specializzazione che va dalla trattazione e consultazione della documentazione assicurativa alla perfetta conoscenza dei vari tipi di contribuzione che vengono presi in considerazione.

Per quanto riguarda gli aspetti che interessano la competenza del Ministero del tesoro, il numero complessivo delle domande finora pervenute ammonta, secondo una prima approssimativa valutazione, a 400.000 per tutti gli ordinamenti previdenziali (Stato, Istituti di previdenza, eccetera).

L'urgenza di procedere alla immediata definizione del procedimento di ricongiunzione si pone in concreto solo per il personale che è cessato dal servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge e che debba o intenda essere collocato a riposo entro breve termine. Al restante personale interessato infatti non deriverà alcun

danno, atteso che il costo della ricongiunzione sarà sempre determinato con riferimento alla data della domanda.

I termini previsti nella legge per le varie fasi dell'operazione di ricongiunzione si stanno rivelando assolutamente inadeguati di fronte alla notevolissima quantità di domande pervenute ed alla complessità delle procedure che occorre attivare per l'applicazione della legge.

Pur in presenza delle obiettive difficoltà tecnico-operative che la nuova disciplina comporta, attese le caratteristiche estremamente diversificate dei regimi previdenziali che concorrono alla ricongiunzione, sono in corso di predisposizione le opportune misure per una coordinata attuazione delle disposizioni contenute nella legge di che trattasi, misure che terranno conto della esigenza di dare la precedenza alla definizione delle domande del personale già cessato dal servizio o prossimo al collocamento a riposo.

In conclusione, ai fini di un contenimento dei tempi necessari per l'applicazione della legge sarà ricercata ogni possibile iniziativa sia per lo snellimento delle procedure occorrenti sia per l'adozione di eventuali provvedimenti che si appalesassero necessari nel corso dell'applicazione di una normativa che per la sua portata di carattere generale potrebbe aver bisogno di ulteriori precisazioni ed eventuali integrazioni.

R A S T R E L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R A S T R E L L I . Onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, mi sarei augurato in questa mia prima esperienza di interrogante in Senato di potermi sinceramente dichiarare soddisfatto della risposta fornita dal Sottosegretario. In effetti devo annotare che, per lo meno, la verità dei fatti, quella interamente esposta nella interrogazione che ho presentato, è stata integralmente confermata dal signor Sottosegretario. Pertanto, se dovessi limitarmi esclusivamente alla annotazione

della verità, così come è stata da me sollevata e prospettata, come è stata confermata dall'onorevole Sottosegretario, la mia risposta avrebbe potuto anche essere positiva. Ma la insoddisfazione profonda nasce dal tono generico con cui, dopo aver riconosciuto la problematica esistente, l'onorevole Sottosegretario affida a speranze future, ad eventi possibili, ad iniziative non ben precisate la soluzione di un problema fondamentale.

Come senatore della Repubblica ho spesso intuito la necessità di non fermarmi in quest'Aula, ma di andare personalmente con gli elettori del mio collegio, della mia città, presso gli enti interessati per trovare la verità, per riscontrare presso gli uffici la verità dei fatti. Ebbene, ho potuto accertare l'assoluta impossibilità, dichiaratami dai direttori generali, di portare avanti la legge n. 29.

Se questa realtà esiste per accertamento diretto — e prego darmene fiducia — era indispensabile che il Governo assumesse una iniziativa. Per questo la mia interrogazione non si limitava alla denuncia dei fatti; la mia interrogazione conteneva anche una parte propositiva. Infatti chiedeva se il Governo intendeva, dinanzi ad un fatto accertato di così grave entità, procedere magari mediante decreto-legge ad una integrazione legislativa che consentisse comunque di fare salvi i diritti di tanti pensionati, già in quiescenza, o di tanti altri pensionati che per statuto dell'ente o per legge per i combattenti sono costretti a cessare dal servizio anticipatamente, avendo fatto soltanto affidamento su una legge dello Stato.

In via subordinata avevo anche chiesto se i Ministeri interessati, cioè il Ministero del tesoro, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e la Presidenza del Consiglio dei ministri, non avessero inteso studiare una forma di decreto interministeriale, atto a portare avanti un discorso di immediata liquidazione, mediante la corresponsione di acconti ai pensionati, quindi a coloro che non hanno alcuna fonte di sostentamento.

Avevo prospettato anche la valutazione che dovrebbe essere preoccupazione del Governo di considerare quante possibilità di posti, quali aperture occupazionali potrebbero esistere se questa legge trovasse finalmente la sua materiale esplicazione.

Dinanzi a fatti così gravi, dinanzi a proposte così concrete sentirsi rispondere dall'onorevole Sottosegretario, in piena verità, che il problema è grave e che va affrontato, ma che dinanzi a questa enunciazione non si pensa di porre in essere qualche provvedimento perchè la materia possa trovare una soluzione, è motivo di profondo sconforto. E quest'anno, ripetendo le parole del senatore Murmura, si chiude proprio con questo sconforto, cioè con la incapacità del Governo e della maggioranza, anche quando la diagnosi è precisa, di trovare o di tentare almeno una qualsiasi forma di terapia, una qualunque cosa, onorevole Sottosegretario, che possa dare ai pensionati attuali, a quelli dell'ultimo scaglione della legge per i combattenti che con il 1° gennaio 1980 va in pensione e non ha un soldo, un motivo di speranza. Il Governo si interessa, c'è una proposta, c'è un disegno, c'è una finalità? Dinanzi ad un muro di chiusura c'è soltanto una doglianza e noi dell'opposizione che abbiamo sollevato l'interrogazione non possiamo che esprimere in questa circostanza la nostra più profonda disillusione e dichiararci profondamente insoddisfatti.

Per la parte politica che rappresentiamo, proprio attraverso le enunciazioni e le conferme che ci sono autorevolmente venute, troveremo il modo di innescare un meccanismo legislativo che possa superare una articolata, artificiosa, difficilissima, attuariale procedura di ricalcolo. Ma non è così che si serve il popolo, non è stabilendo attraverso leggi delle speranze che poi non possono trovare riscontro nella realtà che si fa il proprio dovere di parlamentari e di governanti.

Su questa base e con questi giudizi dichiariamo la nostra profonda insoddisfazione.

P R E S I D E N T E . Sarà ora svolta l'interrogazione 3-00157 del senatore Ferriello. Se ne dia lettura.

G I O V A N N E T T I , *segretario:*

FERMARIELLO. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Premesso:

che nel pieno della recente stagione balneare una enorme quantità di rifiuti di ogni genere ha disgustosamente inquinato il mare di Napoli, determinando, da tutta la costa e dalle isole, la fuga di turisti e di villeggianti, con grave danno per l'economia locale, e mettendo in serio pericolo la salute pubblica;

che nel corso di alcuni anni si è enfaticamente propagandato il progetto di disinquinamento del Golfo di Napoli, che, peraltro, nonostante il gran parlare, non è stato realizzato,

l'interrogante chiede di conoscere quando tale progetto entrerà in funzione, a cominciare dal depuratore del fiume Sarno che costituisce il principale veicolo di avvelenamento delle acque marine.

(3 - 00157)

P R E S I D E N T E . Il Governo ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

S A L E R N O , *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* Signor Presidente, faccio presente che il progetto speciale per il disinquinamento del golfo di Napoli è in corso di attuazione nei limiti della direttiva politica degli organi previsti dalla legge n. 183 del 1976, degli adempimenti previsti dalla stessa legge e delle risorse finanziarie destinate al progetto con i programmi esecutivi annuali.

Al momento risulta già avviato a realizzazione un complesso di opere di notevole impegno finanziario e tecnico (depuratori di Cuma, di Nola, di Acerra e depuratore alla foce dei Regi Lagni, reti di collettori comprensoriali, eccetera).

Lo stato di avanzamento dei lavori ha già consentito di attivare un settore del nuovo impianto di Acerra.

La realizzazione del progetto speciale procede per « settori di opere » e non per « comparti territoriali » (cioè a dire non si realiz-

zano opere prima in un comprensorio e poi in un altro, ma contestualmente, salvo i casi in cui emergano problemi particolari, come, ad esempio, a foce Sarno); questa scelta — che trova consenziente la regione Campania — non va, tuttavia, intesa come simultanea entrata in funzione dei depuratori ma, al contrario, come processo atto a consentire, mano mano che i singoli impianti giungano a completamento, la loro messa in funzione e, in ogni caso, il finanziamento complessivo delle opere entro il 1985.

Per quanto riguarda l'impianto di depurazione alla foce del fiume Sarno, precisa che anche di questo era stata avviata l'esecuzione, che, peraltro, ha dovuto subire una battuta di arresto per le note questioni insorte sulla localizzazione dell'impianto.

A seguito delle definitive determinazioni adottate dalla regione Campania su tale localizzazione — determinazioni che hanno modificato le originarie previsioni — si è resa necessaria l'integrale riprogettazione dell'opera, previo uno studio di fattibilità imposto dalla limitata estensione dell'area indicata dalla regione.

I lavori saranno ripresi non appena la nuova progettazione — attualmente in avanzata fase — sarà ultimata e quindi approvata dagli organi competenti.

F E R M A R I E L L O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F E R M A R I E L L O . Debbo dire, onorevole Sottosegretario, che la sua risposta mi è parsa soprattutto densa di proponenti. Le conseguenze del mancato disinquinamento del golfo di Napoli sono note: un mare disgustoso e quasi senza vita. Il carico di danni che ne deriva per la salute, per l'attività turistica e per l'attività piscatoria è immaginabile. Alla stregua di tutto ciò, fin dal 1975, se non vado errato, cioè fin dall'evento colerico, decidemmo di procedere alla realizzazione di un progetto speciale, che risolvesse il problema appunto del disinquinamento del golfo

di Napoli. Tale progetto, come tutti sappiamo, è stato vantato enfaticamente in una serie di convegni e di cerimonie non solo nazionali, ma anche internazionali. Purtroppo, anche in questo caso, onorevole Sottosegretario, la Cassa non si è rivelata all'altezza del compito. E ho l'impressione — ma di questo parleremo in altro momento — che la Cassa si sia ormai ridotta nella situazione di stazione appaltante, per giunta inefficiente, anche perchè è mancata la riforma delle sue strutture e funzioni, prevista dalla legge. Tutto ciò ha aggravato le sue vecchie carenze progettuali e tecniche e il suo burocratismo tanto è vero che riesce a spendere non più di 200 miliardi al mese.

Da tutto questo cosa deriva? Che, nonostante il gran parlare che abbiamo fatto di questi progetti speciali, non vi è nessuna corrispondenza tra programmi, impegni e realizzazioni. Questo è il principale dato di fatto; l'esempio clamoroso è dato per l'appunto dal progetto speciale n. 3 di cui stiamo trattando.

Per quanto riguarda questo progetto, dopo una discussione molto ampia che ebbe eco anche in quest'Aula (ne parlammo, mi pare, con il sottosegretario Senese in occasione dello svolgimento di una interpellanza), si decise di fissare il tetto della spesa a 1.050 miliardi riducendo in qualche modo la portata faraonica del primitivo progetto. Sulla base di questa decisione comune si è tentato di andare avanti ma, nonostante le pressioni e le sollecitazioni, finora il progetto non è decollato, col rischio che i danni che ho lamentato all'inizio si aggravino, con gravi ripercussioni sulle attività e la salute dell'uomo.

Abbiamo saputo — e lei in qualche modo lo ha confermato — che sarebbero in corso opere in 6 comprensori sui 15 in cui è stata suddivisa l'area di intervento del progetto. In questi 6 comprensori non riusciamo ancora a capire quale concreta attività si stia svolgendo.

Si dice anche che si dovrebbero appaltare prossimamente opere negli altri 9 comprensori. Per il momento però i dati for-

niti dal Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno dicono che al 30 novembre 1979, cioè fino a qualche giorno fa, sui 1.050 miliardi deliberati si prevedono impegni complessivi, cioè non solo a carico della legge n. 183, pari a 579 miliardi, e impegni a carico della sola legge n. 183 pari a 386 miliardi. La spesa effettiva sarebbe stata di soli 185 miliardi. Ove mai avessimo veramente speso 185 miliardi su 1.050 stanziati, saremmo in sostanza, dopo circa tre anni, al 18 per cento del totale; cioè saremmo appunto di fronte ad una discrepanza evidente tra programmi, impegni e capacità realizzatrice della Cassa. Secondo alcune voci governative una parte di queste responsabilità andrebbe attribuita alla regione Campania. Può anche darsi, anche se risulta che le responsabilità della regione Campania, che effettivamente funziona male, siano state superate. A questo punto non posso fare altro, onorevole Sottosegretario, che prendere atto dei proponenti del Governo esprimendo una motivata preoccupazione sulla possibilità che questi proponenti siano effettivamente tradotti in realtà. Se un augurio posso esprimere è che, per quanto riguarda il Mezzogiorno, alle parole finora dette possano finalmente corrispondere i fatti che ci attendiamo.

P R E S I D E N T E. Passiamo allo svolgimento dell'interrogazione 3-00260 del senatore Giuseppe Vitale e di altri senatori. Se ne dia lettura.

G I O V A N N E T T I, segretario:

VITALE Giuseppe, **BONAZZI**, **POLLASTRELLI**, **DE SABBATA**, **MARSELLI**, **GRANZOTTO**, **SEGA**. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere:

se e quali iniziative il Ministro abbia assunto in ordine all'opportuno accertamento della posizione fiscale di quei componenti della famiglia Spatola di Palermo, nei confronti dei quali è in corso procedimento penale in relazione alla scomparsa di Michele Sindona (ora riapparso) e di cui sono state segnalate le rapide e cospicue fortune nel settore edilizio;

se, inoltre, non abbia ritenuto di valersi delle indicazioni contenute negli atti della Commissione sulle attività mafiose in Sicilia per promuovere accertamenti nei confronti di quelle persone indicate per lucrose e, spesso, illecite attività.

(3 - 00260)

PRESIDENTE. Il Governo ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

PACINI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Rispondo per incarico del Ministro delle finanze.

Da parte dei competenti organi periferici dell'amministrazione finanziaria nulla viene tralasciato ai fini di una valida azione accertatrice nei confronti dei soggetti ai quali si riferisce l'interrogante.

Si precisa in particolare che il nucleo regionale di polizia tributaria della guardia di finanza di Palermo — anche a seguito di una richiesta di indagini da parte della locale procura della Repubblica — ha iniziato verifiche fiscali a carattere generale nei confronti delle seguenti ditte e società facenti capo ai fratelli Spatola:

società di fatto « Spatola-Gambino-Inzerillo » — lavori edili e stradali — con sede in Palermo, via Beato Angelico, 53;

società in nome collettivo « Immobiliare Montegrappa di Spatola e C. » — lavori edili e stradali — con sede in Palermo, via Beato Angelico, 53;

ditta individuale « Spatola Rosario » — lavori edili stradali — con sede in Palermo, via Beato Angelico, 53;

società per azioni « Palermo costruzioni » — costruzioni edili — con sede in Palermo, via Beato Angelico, 53;

società per azioni « Istituto finanziario Bagherese » — operazioni immobiliari, finanziarie eccetera — con sede in Palermo, via Beato Angelico, 53;

società per azioni « Torino assicurazioni » — costruzioni edili — con sede in Palermo, via Beato Angelico, 53;

società di fatto « Sansone e Spatola » — lavori edili e stradali — con sede in Palermo, via Beato Angelico, 53;

ditta individuale « Spatola Vincenzo » — lavori edili e stradali — con sede in Palermo, largo Corleone, 14;

ditta individuale « Terrana Santa » — lavori edili — con sede in Palermo, via Beato Angelico, 53.

Si assicura infine che da parte degli organi centrali non si mancherà di seguire con la massima attenzione l'azione accertatrice in corso, valutando anche l'opportunità di acquisire gli atti a cui si riferisce l'interrogante e che si ritenessero utili a tale fine.

VITALE GIUSEPPE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITALE GIUSEPPE. Signor Presidente, voglio dire subito che il motivo che ci indusse il 18 ottobre a presentare la interrogazione alla quale è stata data risposta testè è da ricollegarsi alle notizie di stampa dalle quali si apprendeva per un verso dell'arresto di un componente della famiglia Spatola implicato nella scomparsa del bancarottiere Sindona e per l'altro di un notevole e rapido arricchimento complessivamente dei membri di questa famiglia. In ordine a quest'ultimo problema chiedevamo all'onorevole Ministro di fornirci elementi certi in rapporto a quella che era stata negli anni precedenti ed era in quel momento la posizione fiscale dei componenti della famiglia Spatola e se non ritenesse — ecco perchè la risposta non ci può soddisfare — il Ministro di utilizzare in modo opportuno e corretto le indicazioni contenute negli atti della Commissione sulle attività mafiose in Sicilia per quanto potesse riguardare appunto la posizione fiscale di coloro — e non sono pochi — che vengono indicati in questi atti come titolari di lucrose e a volte illecite attività.

Rispetto a tutto questo debbo esprimere subito, con molta fermezza, la più profonda

insoddisfazione per la risposta data questa mattina e contestualmente un senso di delusione. Dichiaro con molta fermezza che ci riserviamo ogni ulteriore iniziativa in questo campo, valutando soprattutto le cose che qui non ci sono state dette. Desidero ribadire anche la validità dei motivi che ci hanno mosso a presentare questa interrogazione, soprattutto di due dei tanti che potrebbero essere portati qui a sostegno della necessità di far chiarezza in una materia così delicata.

Anzitutto debbo prendere atto — e pregherei l'onorevole Sottosegretario di riferirlo al Ministro — che, rispetto a recenti teorizzazioni di una nuova moralità fiscale che bisognerebbe introdurre in questo paese — e su ciò siamo d'accordo — rispetto alle misure che vengono proposte per affrontare il problema delle evasioni fiscali, misure per le quali le forze politiche nutrono perplessità, per le quali vi è stata anche ampia discussione, di fronte ai risultati concreti di questo tipo di teorizzazioni fatte da parte di alcuni esponenti del Governo, c'è da dire che non si vuole far luce sulle cose su cui la si può fare e che non si vogliono fare neppure le cose che è facile fare. Anche qui il Governo mette in evidenza tutte le sue contraddizioni interne, le sue incertezze, le sue colpevoli inerzie; mette in evidenza ancora una volta la mancanza di una precisa volontà politica di introdurre nel paese nuovi criteri di giustizia contributiva, di cui pure esso ha bisogno, in un momento difficile come quello che stiamo attraversando.

In secondo luogo, anche dall'insufficienza di questa risposta, che è una ulteriore conferma del modo in cui si muove questo Governo, risulta chiaramente una esigenza impellente che è quella di dar vita ad un processo profondo di rinnovamento, di trasformazione nel nostro paese, introducendo una nuova moralità anche attraverso un taglio netto, che va operato, dei legami che hanno caratterizzato in tutti questi anni i rapporti tra alcune forze politiche e gruppi di potentati economici che hanno finito per in-

fluenzare tutta la vita politica del nostro paese.

Non possiamo quindi dichiararci — e prego l'onorevole Sottosegretario di riferirlo al Ministro — soddisfatti, ma, al contrario, riaffermiamo con forza tutta la nostra preoccupazione per questo atteggiamento che il Governo assume. Valuteremo, come parte politica che ha un peso notevole nella vita del paese, le cose non dette da parte del Governo. Ci riserviamo ulteriori iniziative e ciò faremo perchè si pone con molta forza ancora una volta l'esigenza, in un momento tanto difficile della vita politica, sociale ed economica del paese, di rafforzare anche attraverso tali iniziative la fiducia, la credibilità, l'insostituibilità delle istituzioni democratiche.

P R E S I D E N T E . Segue l'interrogazione 3-00228 del senatore Flamigni e di altri senatori. Se ne dia lettura.

G I O V A N N E T T I , segretario:

FLAMIGNI, COLAJANNI, BACICCHI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se è a conoscenza di irregolarità nella gestione del conto corrente n. 228, che l'« Italcasse » ha intestato alla eccellentissima Camera della Repubblica di San Marino il 23 marzo 1971.

In tale data l'« Italcasse » ha intestato la somma di 2 miliardi, da parte della Tesoreria della Banca d'Italia, per il mutuo concesso dalla Cassa depositi e prestiti alla Repubblica di San Marino, destinato alla costruzione del nuovo ospedale, in applicazione dell'accordo aggiuntivo intervenuto il 6 marzo 1968 tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino.

Nel riepilogo completo del citato conto corrente risulta mancante la somma di lire 106.118.106, corrispondente agli interessi maturati nel periodo 23 marzo 1971-31 dicembre 1971, somma non accreditata sul conto per la relativa capitalizzazione semestrale

o annuale, nè mai versata alla Tesoreria statale di San Marino.

L'« Italcasse » ebbe a notificare regolarmente, in data 6 febbraio 1972, l'accredito della somma anzidetta, ma gli estratti-conto successivi non recano più alcuna traccia del movimento e tale cifra non risulta essere mai stata introitata dallo Stato di San Marino, il quale non ha mosso alcun rilievo fino a quando è stato diretto dalla Democrazia cristiana.

L'irregolarità è stata invece riscontrata dal nuovo Governo di San Marino durante la revisione dei conti effettuata per reperire i fondi necessari all'ultimazione dei lavori del nuovo ospedale.

Per sapere, inoltre, se il Ministro è a conoscenza del comunicato emesso, in data 14 settembre 1979, da parte del Congresso di Stato di San Marino, nel quale si dà notizia della decisione adottata di aprire formale inchiesta e di trasmettere gli atti alla Magistratura, affinché venga fatta piena luce sull'accaduto ed accertata ogni eventuale responsabilità in sede amministrativa e penale.

Per conoscere, infine:

1) quali misure il Ministro intende adottare per avere la garanzia che gli organi dell'« Italcasse » forniscono allo Stato di San Marino tutta la collaborazione necessaria per appurare la verità;

2) se è vero che l'« Italcasse » in generale, e i dirigenti Arcaini e Cappello in particolare, nella gestione del citato conto corrente tenevano un rapporto privilegiato con il professore F. Bigi, massimo dirigente della DC sammarinese, e con la sua segretaria, dottoressa Clara Boscaglia, deputato ai lavori pubblici, e che nessun rapporto hanno invece tenuto con il segretario generale amministrativo dello Stato di San Marino;

3) le ragioni per le quali l'« Italcasse » non ha ancora fornito allo Stato di San Marino le esaurienti e documentate delucidazioni richieste circa l'iter della pratica amministrativa a suo tempo intercorsa tra la Segreteria di Stato e l'« Italcasse », al fine di accertare a chi sono stati pagati gli interessi risultati occulti;

4) quali provvedimenti il Ministro intende adottare per il ripristino della regolarità della gestione del conto incriminato e per il pieno accertamento di ogni responsabilità nell'ambito dell'« Italcasse »;

5) se, nell'attesa dei necessari accertamenti, non intende invitare il consiglio di amministrazione dell'« Italcasse » a disporre il pagamento della somma dovuta allo Stato di San Marino.

(3 - 00228)

P R E S I D E N T E . Il Governo ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

T A M B R O N I A R M A R O L I ,
sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente, gli onorevoli interroganti chiedono elementi informativi in merito alle irregolarità riscontrate nella gestione del conto corrente n. 288 intestato dall'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane (ICCRI) alla Repubblica di San Marino.

In tale conto non risulterebbero accreditati 106 milioni di lire, rappresentanti interessi maturati su un capitale di lire 2 miliardi pari all'importo del mutuo concesso dall'Italia a detto Stato per la costruzione del nuovo ospedale.

Si risponde anche sulla base delle notizie fornite dalla Banca d'Italia.

Deve premettersi che, in applicazione della convenzione finanziaria italo-sammarinese del 6 marzo 1968, ratificata con legge 22 maggio 1970, n. 373, e del decreto di autorizzazione del Ministro del tesoro 2 settembre 1970, n. 30082, la Cassa depositi e prestiti concesse in data 27 settembre 1970, in favore della Repubblica di San Marino, un mutuo di lire 2 miliardi all'interesse annuo del 5,50 per cento, ammortizzabili in 35 anni dal 1971 al 2005, per la costruzione di un ospedale e di altre opere di pubblica utilità.

Per l'erogazione di detto mutuo in data 17 marzo 1971 fu emesso sulla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma l'ordinativo di pagamento n. 127161, per l'importo di lire 2 miliardi, riscuotibile con quietanza del tesoriere dello Stato di San Ma-

rino Vincenzo Giardi ovvero dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, all'uopo delegato.

In data 23 marzo 1971 l'ICCRI provvedeva ad accendere in favore della Repubblica di San Marino il conto corrente n. 288 mediante accredito del suindicato importo.

Ciò posto, si precisa che in data 17 settembre del corrente anno i commissari straordinari dell'ICCRI, a seguito della richiesta di chiarimenti formulati dalla Repubblica di San Marino sull'andamento del predetto conto corrente negli anni 1971-1972-1973-1974, presentavano un esposto alla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma, essendo emersi sospetti di irregolarità sulla tenuta del conto stesso con riferimento agli interessi maturati al 31 dicembre 1971 che non risultavano riconosciuti ed accreditati a suo tempo sull'estratto del conto intestato a San Marino, pur essendone stata data comunicazione al cliente.

Intanto il servizio ispettorato ed il servizio riscontro di corrispondenza dell'istituto provvedeva all'accertamento negli archivi dei dati contabili degli anni 1971 e 1972 al fine di appurare se gli interessi suindicati, pari a lire 106.118.056, fossero stati contabilizzati tra le spese dell'istituto e riconosciuti, anziché alla Repubblica di San Marino sul conto n. 288, su altri conti accesi al medesimo cliente, oppure, irregolarmente, a terzi.

Dagli accertamenti in parola, ormai ultimati, secondo quanto ha reso noto la Banca d'Italia, non sono stati riscontrati pagamenti o accrediti dell'importo dovuto per interessi al 31 dicembre 1971, nè sono stati rintracciati mandati di pagamento irregolari che possano essere ricollegati al caso in esame.

I risultati di dette indagini dovranno essere ora sottoposti al vaglio del consiglio di amministrazione dell'ICCRI per le conseguenti determinazioni.

Si aggiunge che in data 23 ottobre 1979 tutta la documentazione afferente i rapporti tra l'ICCRI e la Repubblica di San Marino, a partire dal 1970, è stata sottoposta a sequestro presso l'istituto medesimo del giudice istruttore del tribunale di Roma alla

presenza del commissario della legge del tribunale commissariale civile e penale della Repubblica di San Marino.

Si fa infine presente che l'ICCRI non ha mancato di fornire tempo per tempo al segretario generale della Repubblica di San Marino tutte le notizie disponibili sulla questione di che trattasi.

F L A M I G N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F L A M I G N I . Mi debbo dichiarare insoddisfatto perchè il rappresentante del Governo non ha detto parola su un interrogativo preciso che io avevo presentato: se nell'attesa dei necessari accertamenti — ed il Sottosegretario mi ha comunicato che è in corso un'inchiesta giudiziaria, che sono stati trasmessi tutti gli atti all'autorità giudiziaria — il Governo italiano non intenda intervenire per invitare l'Italcasse a disporre il pagamento della somma dovuta allo Stato di San Marino, vittima di un misfatto compiuto da alcuni amministratori di quell'istituto di credito.

Siamo di fronte ad un misfatto compiuto ai danni dello Stato di San Marino, durante un'operazione finanziaria eseguita in applicazione di un accordo internazionale, stipulato tra le due Repubbliche il 6 marzo del 1968, ricordato anche dal Sottosegretario, che prevedeva la concessione di un mutuo di 2 miliardi per la costruzione del nuovo ospedale.

Dal conto corrente che l'Italcasse apre con la Repubblica di San Marino, dopo la concessione di quel mutuo, scompaiono 106 milioni, cifra equivalente agli interessi maturati al 31 dicembre 1971. Dopo tale data giunge allo Stato di San Marino la comunicazione dell'accredito di quella somma per gli interessi maturati, ma gli estratti conto successivi non ne recano più alcuna traccia: i 106 milioni sono scomparsi, mai sono stati introitati da San Marino. Se l'Italcasse avesse consegnato quei denari a San Marino dovrebbe pur avere una ricevuta, comunque dovrebbe aver registrato l'operazione nel conto corrente. Ma nel conto corrente non risulta

nulla, non vi è alcun segno di quel movimento, nè l'Italcasse è in grado di esibire un qualche documento di riscontro e di spiegare a chi ha consegnato il denaro mancante o dove esso è finito. Di tutto questo e dell'ammancio nessuno si accorge, nemmeno i dirigenti democristiani della Repubblica di San Marino. E tutto va liscio fino a quando alla direzione di San Marino resta la Democrazia cristiana. Dopo la vittoria delle sinistre di San Marino, se ne accorge il nuovo Governo il quale cerca una risposta: l'Italcasse non ha ancora fornito una spiegazione.

Nel luglio scorso, durante un incontro tra una delegazione di cui fa parte il segretario generale amministrativo dello Stato di San Marino e un dirigente dell'Italcasse, guarda caso, viene fuori che nel fascicolo relativo alla gestione del conto corrente vi è un foglio scritto a mano: a fianco del conto corrente ufficiale risulta esserci un conto corrente occulto. Nel fascicolo sfilano varie lettere della segreteria di Stato per gli affari esteri, di Arcaini e di Cappello, ed ecco apparire un appunto manoscritto con i nomi e i numeri telefonici di Bigi e Boscaglia (Bigi è il principale esponente della Democrazia cristiana di San Marino, Boscaglia è la sua segretaria; nessuno dei due ha mai rivestito l'incarico di Ministro delle finanze), la copia della nota anzidetta con gli interessi del 1971 e infine un conteggio manoscritto dove risulta un tratto di cancellazione con matita rossa sulla riga dove sono riportati gli interessi del 1971 e la somma del totale da riportare per l'esercizio successivo. E così il funzionario dell'Italcasse è palesemente imbarazzato e cerca di distrarre l'attenzione della delegazione di San Marino da questo conteggio; i rappresentanti di San Marino insistono per avere una spiegazione, tanto più che il conteggio prosegue fino al 1974, l'anno in cui la Democrazia cristiana ha dovuto lasciare il potere. In quel conteggio scritto a mano, risulta, tra l'altro, un accredito di 115 milioni per gli interessi del 1972, anzichè di 98 milioni, quanti sono stati gli interessi effettivamente accreditati alla Repubblica di San Marino per quell'anno nel conto corrente ufficiale.

Quindi si indaghi pure, ma ormai è cosa accertata che oltre al conto normale vi era un conto nero. E questo probabilmente non è che un tassello di quel mosaico di corruzione costruito all'interno dell'Italcasse. La Repubblica di San Marino si è costituita parte civile nel processo a carico dell'Italcasse. Chiediamo al Governo di non far perdurare ulteriormente questa mancanza nei confronti di San Marino, di intervenire, in attesa che la magistratura compia i suoi accertamenti, e senza interferire sull'*iter* dell'azione penale. Chiediamo al Governo di dare disposizioni affinché sia dato allo Stato di San Marino quanto gli spetta tenendo conto che l'entità del credito a valore attuale è quasi doppia, per la capitalizzazione degli interessi dal 30 dicembre 1971 ad oggi. È bene che lo Stato italiano adotti nei confronti della Repubblica di San Marino questo comportamento improntato alla correttezza e alla lealtà dei rapporti internazionali.

TAMBRONI ARMAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Vorrei assicurare il senatore Flamigni che, come ho precisato nella risposta, non essendo risultati pagati a nessuno questi interessi ed essendo stata data al cliente la comunicazione, ma non erogati gli interessi, questa risultanza ispettiva è stata passata agli organi di amministrazione dell'ICCRI per le dovute adempienze.

FLAMIGNI. Fino ad oggi allo Stato di San Marino non è giunto un quattrino per riparare il danno subito.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-00355 dei senatori Bonazzi e Fermariello. Se ne dia lettura.

GIOVANNETTI, segretario:

BONAZZI, FERMARIELLO. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere:

in quale modo e con quali complicità sia stato possibile accreditare, su ordine, risultato falso, del Banco di Napoli, ingenti somme presso banche italiane ed estere;

che ruolo abbia svolto in questa vicenda il giornalista Lando Dell'Amico, arrestato la mattina del 20 novembre 1979 mentre si recava all'agenzia di Roma della Banca commerciale italiana per riscuotere 712 milioni che gli erano stati accreditati nel modo sopra indicato;

quale sia il danno realmente subito dal Banco di Napoli;

se non ritenga, pertanto, di dare immediata attuazione agli ordini del giorno approvati dal Senato, in occasione dei provvedimenti per ricapitalizzazione dei Banchi di Napoli, di Sardegna, di Sicilia e del Credito industriale sardo, al fine di dotare al più presto il Banco di Napoli di organi di amministrazione più adeguati ai compiti di rinnovamento e di risanamento della sua struttura ed attività, la cui urgenza è rivelata anche dai fatti sopra richiamati.

(3 - 00355)

PRESIDENTE. Il Governo ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

TAMBRONI ARMAROLI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Sulla base delle notizie fornite dalla Banca d'Italia, risulta che il Banco di Napoli, il giorno 19 novembre scorso, a seguito di richiesta telefonica di conferma di bonifico rivoltagli da parte di banca corrispondente, accertava che nei giorni immediatamente precedenti erano stati trasmessi 9 ordini di pagamento con firme abilmente falsificate per complessive lire 9.067.800.000.

L'immediata indagine consentiva di ottenere nella stessa giornata il blocco del pagamento di 6 di dette disposizioni per lire 6.116.000.000 ed il blocco prima ed il sequestro dopo degli assegni per lire 772.000.000 rilasciati da una banca corrispondente in pagamento di un'altra disposizione di pari importo: il tutto per complessive lire 6.888.000.000.

Le rimanenti due disposizioni sull'estero per complessive lire 2.179.800.000 risultavano già eseguite dalla banca corrispondente; queste ultime, quindi, rappresenterebbero il

danno della truffa subita dal Banco di Napoli.

Tale danno potrebbe ridursi a lire 751.800.000, ammontare di una delle due disposizioni, ove si consideri che per l'altra, ammontante a lire 1.428.000.000, il pagamento sarebbe stato effettuato in difformità da quanto era stato disposto e cioè direttamente dalla banca corrispondente mentre l'importo andava accreditato sul conto corrente del beneficiario presso una terza banca.

Ciò posto, si soggiunge che, secondo quanto precisato dal Banco di Napoli, nessuna connessione esisterebbe tra l'inoltro dei messaggi falsi avvenuto in tre diverse giornate e la voce circolata la mattina del 14 novembre di una bomba situata nei locali dello istituto. La truffa, inoltre, è stata denunciata nella stessa giornata del 19 novembre all'autorità di pubblica sicurezza, la quale ha richiesto l'intervento dell'Interpol. In correlazione a detta denuncia, l'autorità giudiziaria ha intanto aperto istruttoria.

Il Banco di Napoli ha anche assicurato che sono state avviate immediatamente indagini ispettive interne che, al pari di quelle di polizia e dell'istruttoria giudiziaria, sono tuttora in corso.

Preciso altresì che lo stesso Banco di Napoli e la Banca d'Italia non sono a conoscenza della parte avuta nella vicenda di che trattasi dal giornalista Lando Dell'Amico, arrestato a Roma, sulla cui posizione peraltro sta indagando l'autorità giudiziaria.

Per quanto concerne, infine, la richiesta di accelerare le procedure relative alla modifica dello statuto del Banco di Napoli, sono state avviate le opportune iniziative in proposito, conformemente alle indicazioni contenute nell'ordine del giorno approvato in argomento dal Senato il 6 novembre 1979 ed accettato dal Governo con riferimento ai banchi meridionali, ed in particolare al Banco di Napoli, e si conta di portare a compimento sollecitamente dette iniziative, in modo da procedere al rinnovo degli organi amministrativi dei banchi in parola nel termine indicato del 31 gennaio 1980.

F E R M A R I E L L O. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

F E R M A R I E L L O. Ringrazio il Sottosegretario e prendo atto delle notizie fornite e degli impegni assunti a proposito del rinnovo degli organi del Banco.

Augurandomi che il Banco sappia essere più vigile e che la giustizia faccia il suo corso, voglio però ricordare che il vero problema risiede nella efficienza del Banco, che, a sua volta, è legata alla capacità degli organi di amministrazione di gestire gli affari.

In concreto questo significa rinnovare il consiglio generale del Banco sulla base dei criteri fissati recentemente dal Senato.

Questa è la premessa per rilanciare il Banco di Napoli e per questo mi auguro che gli impegni assunti dal Governo vengano scrupolosamente mantenuti.

P R E S I D E N T E. Lo svolgimento delle interpellanze e delle interrogazioni è esaurito.

Annunzio di nomina dei membri della Commissione parlamentare per il parere al Governo sui decreti per la determinazione dell'onere relativo ai regolamenti comunitari direttamente applicabili nell'ordinamento interno ai sensi dell'articolo 189 del trattato istitutivo della CEE

P R E S I D E N T E. I senatori Avellone, Chielli, Della Briotta, Ferrucci, Forma, Fosson, Giust, Petrilli, Romanò, Segnana e Talassi Giorgi Renata sono stati chiamati a far parte della Commissione parlamentare per il parere al Governo sui decreti per la determinazione dell'onere relativo ai regolamenti comunitari direttamente applicabili nell'ordinamento interno ai sensi dell'articolo 189 del trattato istitutivo della CEE, di cui alla legge 3 ottobre 1977, n. 863.

Annunzio di nomina dei membri della Commissione parlamentare per il parere al Governo sui decreti da emanare in esecuzione dei trattati di Lussemburgo del 21 e del 22 aprile 1970

P R E S I D E N T E. I senatori Bollini, Della Briotta, Granelli, Malagodi, Milani Armelino, Papalia, Patriarca, Ripamonti, Romanò, Sassone, Scelba, Spitella, Talamona, Valiante e Vernaschi sono stati chiamati a far parte della Commissione parlamentare per il parere al Governo sui decreti da emanare in esecuzione dei trattati di Lussemburgo del 21 e del 22 aprile 1970, di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1970, n. 1185.

Annunzio di presentazione di disegni di legge

P R E S I D E N T E. È stato presentato il seguente disegno di legge di iniziativa dei senatori:

ROMEI, CAZZATO, BREZZI, FERRALASCO, CENGARLE, PANICO, FINESSI, RAVAIOLI Carla, BOMBARDIERI, ZICCARDI, GRAZIOLI, ANTONIAZZI e BORZI. — « Agevolazioni previdenziali a favore dei lavoratori agricoli occupati nelle zone colpite da calamità atmosferiche » (617).

È stato inoltre presentato il seguente disegno di legge:

dal Ministro della difesa:

« Aumento del contributo annuo dello Stato all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale » (618).

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede referente

P R E S I D E N T E. I seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento genera-

le dello Stato e della pubblica amministrazione):

FERMARIELLO ed altri. — « Modifica della legge 18 aprile 1975, n. 110, recante norme in materia di controllo delle armi » (472), previo parere della 2ª Commissione;

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia):

« Libera prestazione di servizi da parte degli avvocati cittadini degli Stati membri delle Comunità europee » (421), previ pareri della 1ª e della 3ª Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee;

ROSI ed altri. — « Disposizioni sull'adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei magistrati e degli avvocati dello Stato » (520), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

alla 4ª Commissione permanente (Difesa):

« Norme in materia di elargizione e trattamento speciale di pensione in favore dei superstiti dei Caduti nell'adempimento del dovere in servizio di ordine pubblico » (501), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

DE' COCCI ed altri. — « Modifiche e rifinanziamento della legge 10 ottobre 1975, n. 517, in materia di credito agevolato al commercio » (443), previ pareri della 5ª e della 10ª Commissione;

alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

BAUSI ed altri. — « Applicazione di un dispositivo automatico di emergenza sugli autoveicoli ai fini della sicurezza autostradale » (506), previo parere della 10ª Commissione.

Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti

PRESIDENTE. Nelle sedute di ieri, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

« Disposizioni transitorie per il personale non docente delle università » (516), con modificazioni;

9ª Commissione permanente (Agricoltura):

« Interventi della Cassa per la formazione della proprietà contadina a favore delle cooperative agricole » (461);

11ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

Deputati PISICCHIO ed altri. — « Proroga delle prestazioni assistenziali e previdenziali per i lavoratori agricoli iscritti negli elenchi a validità prorogata » (580) (Approvato dalla 13ª Commissione permanente della Camera dei deputati), con modificazioni.

Annunzio di documentazione allegata alla relazione conclusiva della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia

PRESIDENTE. La Segreteria della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia ha trasmesso la decima parte del IV Volume della documentazione allegata alla relazione conclusiva presentata nella VI legislatura (Doc. XXIII, n. 1/IV).

Annunzio di interpellanze

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio dell'interpellanza pervenuta alla Presidenza.

GIOVANNETTI, segretario:

FINESSI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dei lavori pubblici. — Premesso:

che da varie legislature la propria parte politica richiama all'attenzione del Governo e

delle altre forze politiche la necessità di varare una legge organica di difesa del suolo e regimazione delle acque;

che, in data 6 dicembre 1979, l'Assemblea del Senato, in sede di dibattito sulla mozione presentata dal Gruppo socialista, ha approvato, a grande maggioranza e con il parere favorevole del Governo, un ordine del giorno con cui affermava la priorità del proprio impegno nel campo della difesa del suolo e si impegnava, tra l'altro, ad intervenire con opportuna urgenza, anche attivando i residui stanziamenti disponibili in base all'ultima variazione di bilancio del 1978 ed al piano straordinario autorizzato dalla legge finanziaria 1979, nelle situazioni critiche determinate da recenti calamità;

che, in data 19 dicembre 1979, l'Assemblea della Camera dei deputati, in sede di dibattito per il riordinamento della docenza universitaria per la necessaria copertura di spesa dell'articolo 13, ha approvato, con parere favorevole del Governo, il prelievo di 45 miliardi dai fondi stanziati per la difesa del suolo,

l'interpellante chiede di conoscere:

come il Governo giustifichi il suo operato che, nel corso dello stesso mese, mentre garantisce in Senato il reperimento di fondi per la difesa del suolo, consente alla Camera dei deputati di utilizzare quei fondi per copertura di spese che nulla hanno a che vedere con il dissesto idrogeologico;

come ritenga di poter recuperare e quando pensi di reintegrare gli stanziamenti per l'avvio degli interventi riconosciuti urgenti da varie leggi speciali, interrotti per mancanza di disponibilità finanziarie.

(2 - 00094)

Annunzio di interrogazioni

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

GIOVANNETTI, segretario:

FELICETTI, URBANI, POLLIDORO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* Premesso:

che precise norme legislative prevedono quote minime e massime delle riserve premi e sinistri da destinarsi al finanziamento dell'edilizia economica e popolare, ma che tali norme risultano inoperanti per le inadempienze del Ministero in ordine all'emanazione del decreto di conversione della delibera CIPE del 26 ottobre 1978;

che il contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti di compagnie di assicurazione del luglio 1975 destinava il 15 per cento dell'incremento annuo sulle riserve sinistri dei rami danni e vita agli investimenti in edilizia economica e popolare, e che, per la verifica dell'applicazione del suddetto accordo, era stata formata una Commissione nazionale di cui faceva parte, tra gli altri, un rappresentante del Ministero,

gli interroganti chiedono di sapere:

1) quali misure il Ministro intende adottare per il rispetto delle procedure e dei tempi previsti dalla legge n. 39 del 26 febbraio 1977 e n. 295 del 10 giugno 1978;

2) quale percentuale delle riserve premi e sinistri intende indicare il Ministro per il finanziamento del settore dell'edilizia economica e al di là della quota minima già indicata dal CIPE, ma tuttora inoperante;

3) quali sono gli orientamenti del Governo in merito alla determinazione del rendimento delle obbligazioni da emettere a copertura di dette riserve;

4) quali provvedimenti intende adottare il Ministro per fornire alla suddetta Commissione i dati relativi all'ammontare dei versamenti effettuati e da effettuarsi da parte delle compagnie di assicurazione e all'ammontare degli interessi maturati, senza i quali dati non si possono avviare gran parte dei programmi, specie nel Mezzogiorno.

(3 - 00431)

PASTORINO, CERAMI, FALLUCCHI. — *Al Ministro della difesa.* — Premesso:

che l'attività addestrativa va considerata elemento fondamentale della vita e del grado di efficienza delle Forze armate;

che una componente determinante di tale attività è costituita da esercitazioni che richiedono la disponibilità di apposite aree

che variano in relazione sia alla natura delle esercitazioni stesse, sia al tipo ed al numero dei mezzi impiegati;

che detta attività tende a soddisfare anche precisi impegni NATO, dettati dall'esigenza del raggiungimento dei richiesti *standards* addestrativi;

considerato:

che, per contro, non sempre le menzionate esigenze sono adeguatamente valutate dalle popolazioni nella cui giurisdizione dette aree insistono;

che sovente vengono fatti prevalere, rispetto alle superiori esigenze di difesa, interessi locali che, talvolta, hanno dato luogo a proteste in sede parlamentare, attraverso gli organi di informazione o con manifestazioni spesso violente, sicchè, a tre anni dalla pubblicazione della legge 24 dicembre 1976, n. 898, sulla disciplina delle servitù militari, non è stato possibile, per quanto riguarda il riassetto delle aree addestrative, raggiungere una positiva conclusione dei lavori, proprio per le innanzi citate difficoltà;

che in taluni casi è sorto il dubbio che gli interessi delle popolazioni siano stati esasperati da strumentazioni di parte,

gli interroganti chiedono di conoscere:

1) se il Ministro non ritenga opportuno informare il Parlamento e l'opinione pubblica sulla reale situazione del problema delle servitù militari;

2) quale sia lo stato di attuazione della stessa legge, con particolare riguardo al funzionamento dei Comitati misti paritetici, all'emanazione del regolamento sulle servitù militari ed alle aree finora liberalizzate in esecuzione della stessa legge;

3) la posizione dell'Amministrazione militare nei riguardi dei comuni nella cui giurisdizione si sono avuti gli episodi di maggiore intolleranza (quali, ad esempio, Persano, Foligno, Monte Bivera, Maniago e taluni poligoni della Sardegna), al fine di rimuovere gli ostacoli che attualmente si frappongono al normale esercizio dell'attività addestrativa e di garantire la piena applicazione della cennata legge n. 898.

(3 - 00432)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

PINTO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti intende adottare per regolamentare in modo più razionale il pagamento dell'integrazione del prezzo dell'olio d'oliva.

Le dichiarazioni presentate attraverso le varie associazioni autorizzate hanno creato una condizione di confusionismo o, peggio ancora, di clientelismo, perchè ogni associazione, sulla base del peso politico dei dirigenti, cerca di ottenere il pagamento qualche giorno prima per dimostrazione della propria attività.

L'interrogante ritiene, invece, che il pagamento, agli aventi diritto, dell'integrazione del prezzo dell'olio d'oliva debba essere fatto in epoca uguale per tutti.

(4 - 00668)

Ordine del giorno

per le sedute di martedì 8 gennaio 1980

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi martedì 8 gennaio 1980, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e la seconda alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione dei disegni di legge:

1. MANCINO ed altri. — Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali (20).

BERTI ed altri. — Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali (55).

CIPELLINI ed altri. — Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali (110). (*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento*).

2. DELLA PORTA ed altri. — Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili (129).

3. CENGARLE ed altri. — Norme di interpretazione autentica degli articoli 2 e 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, in materia di istituti di patronato e di assistenza sociale (545).

4. ANDERLINI ed altri. — Adeguamento del contributo annuo disposto con legge 23 aprile 1975, n. 143, in favore dell'ISSOCO e modifica del nome del beneficiario (221) (*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento*).

5. BARTOLOMEI ed altri. — Adeguamento del contributo annuo disposto con legge 16 gennaio 1967, n. 2, a favore dell'Istituto Luigi Sturzo (232) (*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento*).

6. Finanziamento dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (535).

7. Autorizzazione all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ad acquistare azioni della Società « Cartiere Miliani » di Fabriano (536).

8. Concessione al Comitato nazionale per l'energia nucleare (CNEN) di un contributo statale di lire 184,5 miliardi per l'anno finanziario 1979 e di un contributo straordinario di lire 23.750 milioni nel triennio 1977-1979 (609) (*Approvato dalla*

12ª Commissione permanente della Camera dei deputati).

II. Ratifiche di accordi internazionali:

1. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Islamica del Pakistan per evitare la doppia imposizione sui redditi delle imprese di trasporto marittimo ed aereo, firmato a Roma l'8 giugno 1978 (274).

2. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica dell'Iraq per evitare la doppia imposizione sui redditi delle imprese italiane ed irachene di trasporto aereo e marittimo firmato a Bagdad l'8 aprile 1978 (275).

3. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Grecia sulla delimitazione delle zone della piattaforma continentale proprie a ciascuno dei due Stati, firmato ad Atene il 24 maggio 1977 (328).

4. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede provvisoria fra l'Italia ed il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo, con Nota interpretativa, firmati a Roma il 26 luglio 1978 (418).

La seduta è tolta (ore 12,40).

Dott. PAOLO NALDINI
Consigliere preposto alla direzione del
Servizio dei resoconti parlamentari